

Alessia Legnani Annichini

## Il paradigma della giustizia locale in una terra emiliana: gli statuti di San Felice sul Panaro del 1464

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. *Iudicare civiliter* – 2.1. Il procedimento di cognizione – 2.2. Il procedimento in contumacia – 2.3. Procedere *summariè* – 2.4. L'esecuzione della sentenza – 2.5. Il giudizio di secondo grado – 2.6. La giustizia arbitrale – 3. *Iudicare criminaliter* – 3.1. La querela di parte – 3.2. Il giudizio per denuncia del massaro – 3.3. Il procedimento *ex officio* – 4. Conclusioni

ABSTRACT: The essay analyses the paradigm of local justice in San Felice sul Panaro's territory, conducting a study on the most ancient statutes dated 1464, thus observing their perfect matching in the system of the *ius commune*. As far as concern civil justice, besides the well established roman-canon proceeding articulated on three levels of judgement, there is also the application of a summary justice. Criminal justice, on the opposite, uses only one level of judgement organized in accordance with the inquisitorial rite which changes in the initial phase of the process according to the motivation that implies the presence of the judge: in consequence of private legal action, on account of the complaint from the farmer or *ex officio*.

KEY WORDS: civil justice - criminal justice - San Felice sul Panaro

### 1. Premessa

Nella seconda metà del XV secolo il duca Borso d'Este<sup>1</sup>, rispondendo formalmente ad un'istanza della comunità di San Felice sul Panaro<sup>2</sup> – uno dei territori soggetti al suo dominio – promulga un *corpus* normativo.

Si tratta dei primi statuti sanfeliciani conosciuti, datati 1° dicembre 1464, scritti in volgare, conservati in un manoscritto della Biblioteca Ambrosiana di Milano e recentemente editi da Mauro Calzolari<sup>3</sup>. Come messo in luce da Pierpaolo Bonacini, benché non vi sia alcuna certezza appare tuttavia verosimile una redazione statutaria anteriore – forse trecentesca, in lingua latina – come si evince dalla normativa in esame, nella quale non mancano indizi in tal senso<sup>4</sup>; ma di essa non vi è alcuna traccia in archivi e biblioteche. Fonte imprescindibile per ricostruire i primi procedimenti, sia civili che criminali, a San Felice sul Panaro resta, pertanto, la raccolta statutaria del 1464.

### 2. *Iudicare civiliter*

L'amministrazione della giustizia civile nella comunità di San Felice sul Panaro,

---

<sup>1</sup> Su Borso d'Este si v. L. Chiappini, *Borso d'Este*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XIII, Roma 1971, pp. 134-143 e Id., *Gli Estensi. Mille anni di storia*, Ferrara 2001, pp. 135-162.

<sup>2</sup> Delle vicende che portano alla promulgazione degli statuti sanfeliciani ci informa P. Bonacini, *La comunità e gli statuti di San Felice fra autonomia locale e governo centrale*, in P. Bonacini – M. Calzolari (curr.), *Le leggi della comunità. Il governo e la terra di San Felice sul Panaro attraverso i suoi Statuti (1464)*, San Felice sul Panaro 2008, p. 23.

<sup>3</sup> *Statuti di San Felice sul Panaro (1464)*. Trascrizione di M. Calzolari, in P. Bonacini – M. Calzolari (curr.), *Le leggi della comunità*, cit., pp. 162-246.

<sup>4</sup> P. Bonacini, *La comunità e gli statuti*, cit., p. 24.

secondo gli statuti del 1464, si articola su tre differenti livelli<sup>5</sup>: in prima istanza la giurisdizione spetta al podestà locale, in seconda istanza al giudice d'appello di Ferrara, città dominante del Ducato estense, ed in ultima istanza al Consiglio di Giustizia<sup>6</sup>, un organo collegiale creato da Borso d'Este nel 1453 e formato, in origine, da tre forestieri laureati *in utroque*, che affiancano il duca nell'esercizio della funzione giudiziaria. Diversamente, la giustizia criminale conosce un solo grado di giudizio, organizzato secondo l'ormai affermato rito inquisitorio.

Il podestà, di regola, si reca in tribunale due volte al giorno per rendere giustizia, sia nelle cause civili sia in quelle criminali, a chiunque gli si rivolga, ma in alcuni periodi è sufficiente una sola presenza giornaliera e comunque l'attività viene sospesa in occasione delle festività, anche se con le dovute eccezioni. In particolare gli statuti stabiliscono che nelle lunghe ferie previste per la vendemmia – dal 15 settembre al 15 ottobre – egli sia comunque tenuto a dirimere quelle liti che per natura necessitano di una rapida soluzione<sup>7</sup>.

La giurisdizione podestarile appare esclusiva per quanti risiedono nel Comune: essi non possono essere convenuti dinanzi ad altro magistrato e chi, violando tale disposizione, cita un sanfeliciano presso una corte diversa è punito con una sanzione pecuniaria<sup>8</sup>.

Nel risolvere le controversie civili poste alla sua attenzione il *index* opera in maniera difforme a seconda del corrispondente valore: se questo è inferiore a 40 soldi marchesani egli deve giudicare valutando l'entità del fatto e la condizione delle persone, rimossa ogni

<sup>5</sup> Analogamente avviene a Mirandola, come descritto da M. Bortoli, *La giustizia civile nella Mirandola del Basso Medioevo*, in "Quaderni della bassa modenese. Storia, tradizione, ambiente", XXXVIII (2000), pp. 29-46.

<sup>6</sup> Per una ricostruzione delle origini, delle competenze e del funzionamento del Consiglio di Giustizia estense si v. I. Farneti, *L'evoluzione della giustizia a Ferrara (Repubblica – Ducato – Governo Pontificio)*, in "Atti dell'Accademia delle Scienze di Ferrara", 35 (1957-58), pp. 75-89; F. Valenti, *I consigli di governo presso gli Estensi dalle origini alla devoluzione di Ferrara*, in *Studi in onore di Riccardo Filangieri*, II, Napoli 1959, pp. 24-29; G. Santini, *Lo Stato estense tra riforme e rivoluzione. Lezioni di storia del diritto italiano*, Milano 1987, pp. 30-31; C. E. Tavilla, *L'amministrazione centrale della giustizia negli Stati Estensi dalle origini ferraresi alla Restaurazione*, in "Rivista di Storia del Diritto Italiano", LXXI (1998), pp. 177-190; Id., *La giustizia suprema negli Stati estensi (secc. XV-XIX)*, in A. Spaggiari – G. Trenti (curr.), *Lo Stato di Modena: una capitale, una dinastia, una civiltà nella storia d'Europa*. Atti del convegno nazionale (Modena, 25-28 marzo 1998), Roma 2001, pp. 905-918; Id., *Diritto, Istituzioni e cultura giuridica in area estense. Lezioni e percorsi di Storia del diritto*, Torino 2006, pp. 29-31; M. Ascheri, *Il processo civile tra diritto comune e diritto locale: da questioni preliminari al caso della giustizia estense*, in "Quaderni storici", n. s., 101, XXXIV (1999), pp. 371-387; M. Folin, *Rinascimento estense. Politica, cultura, istituzioni di un antico Stato italiano*, Roma-Bari 2001, pp. 147-150 e L. Turchi, *Consigli principeschi, finanze e giustizia cittadina nel XV secolo*, in Id., *La giustizia del principe: ricerche sul caso estense, secoli XV-XVI*, Modena 2005, pp. 197-238. Anche se riguarda un'epoca successiva non si può tralasciare la lettura di C. E. Tavilla, *Riforme e giustizia nel Settecento estense: il Supremo consiglio di giustizia (1761-1796)*, Milano 2000.

<sup>7</sup> Si tratta delle «cause e questione le quale accaderano essere facte on mosse per cagione de mercede, de manzare e bevare, dote de donne, le quale per epse donne fusseno domandate, alimenti, pisone de case, ficti, mercati e sequestri facti e se farano in dicti tempi, e di vecture de cavalli et de altri animali solamente, e in tutte le altre cause de sua natura summarie, e in le quali se possa procedere per lo officio del zudese solamente, e non in altre» (*Statuti* (1464), cit., rub. [3], l. I, cc. 1r-1v, in P. Bonacini – M. Calzolari (curr.), *Le leggi della comunità*, cit., pp. 169-170).

<sup>8</sup> L'ammontare della multa è di 5 lire di marchesani (Ivi, rub. [1], l. II, c. 8v, in P. Bonacini – M. Calzolari (curr.), *Le leggi della comunità*, cit., pp. 179-180). Si precisa che la lira e i soldi marchesani sono conati a partire dal 1381 per volere di Nicolò II d'Este (Ch. M. Rosemberg, *Ferrarese Coinage and the Ideology of Power from Obizzo III to Borso d'Este*, in A. Samaritani – R. Varese (curr.), *L'aquila bianca. Studi di storia estense per Luciano Chiappini*, Ferrara 2000, p. 111.

solennità ed ogni cavillazione; se questo è compreso tra 40 soldi e 10 lire gli si richiede di procedere secondo il rito sommario<sup>9</sup>; se questo, infine, è superiore a 10 lire gli statuti disciplinano un'articolata procedura<sup>10</sup> che ricalca il processo romano-canonico<sup>11</sup> elaborato dalla dottrina bassomedievale, con la precisazione che nelle cause di valore superiore a 30 lire la lite debba essere obbligatoriamente introdotta da un *libello* scritto<sup>12</sup> ed il termine probatorio elevato a 30 giorni, con possibilità di proroga<sup>13</sup>.

## 2.1. Il procedimento di cognizione

Il procedimento ordinario di cognizione inizia con la presentazione da parte dell'attore

<sup>9</sup> Sulla procedura sommaria v. H. K. Briegleb, *Einleitung in die Theorie der summarischen Prozesse*, Lipsia 1859; A. Lattes, *Il diritto commerciale nella legislazione statutaria delle città italiane*, Milano 1884, pp. 258-281; Id., *Studi di diritto statutario*, I. *Il procedimento sommario o planario negli statuti*, Milano 1886, pp. 3-66; A. Pertile, *Storia del diritto italiano. Dalla caduta dell'impero romano alla codificazione*, II ed. riveduta e migliorata, Torino 1896-1903 (rist. anast. Bologna 1966), VI/II, pp. 114-139; P. Sella, *Il procedimento civile nella legislazione statutaria italiana*, Milano 1927, pp. 216-267; G. Salvioli, *Storia della procedura civile e criminale*, in *Storia del diritto italiano*, III/2, Milano 1927, pp. 327-346; C. Lefebvre, *Les origines romaines de la procédure sommaire aux XII<sup>e</sup> et XIII<sup>e</sup> s.*, in "Ephemerides iuris canonici", XII (1956), pp. 149-197; E. Mazzacane, *La litis contestatio nel processo civile canonico*, Napoli 1954, pp. 24-27; K. W. Nörr, *Procedure in Mercantile Matters: Some Comparative Aspects*, in V. Piergiovanni (cur.), *The Courts and the Development of Commercial Law*, Berlino 1987, pp. 195-201; A. Campitelli, *Accertamento e tutela dei diritti nei territori italiani nell'età medievale*, Torino 1999, pp. 76-81; A. Santangelo Cordani, *La giurisprudenza della rota romana nel secolo XIV*, Milano 2001, pp. 357-372; Id., *Aspetti della procedura sommaria nella prassi rotale trecentesca*, in M. Bellomo – O. Condorelli (curr.), *Proceedings of the Eleventh International Congress of Medieval Canon Law* (Catania, 30th July-6 August 2000), Città del Vaticano 2006, pp. 699-713; G. Minnucci, «*Simpliciter et de plano, ac sine strepitu et figura iudicii*». *Il processo di nullità matrimoniale vertente fra Giorgio Zaccarotto e Maddalena di Sicilia (Padova e Venezia): una lettura storico-giuridica*, in S. Seidel Menchi – D. Quagliani (curr.), *Matrimoni in dubbio. Unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal XIV al XVIII secolo*, II. *I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani*, Bologna 2001, spec. pp. 177-179; B. Pasciuta, *In Regia Curia civiliter convenire. Giustizia e città nella Sicilia tardomedievale*, Torino 2003, pp. 276-283; A. Legnani Annichini, *La giustizia dei mercanti. L'Universitas mercatorum, camporum et artificum di Bologna e i suoi statuti del 1400*, Bologna 2005, pp. 99-108; Id., *Le specificità del rito mercantesco bolognese*, in P. Bonacini – N. Sarti (curr.), *Diritto particolare e modelli universali nella giurisdizione mercantile (secoli XIV-XVI)*, Bologna 2008, pp. 75-81; A. Marchisello, *Ordinata celeritas: il rito sommario nel Trecento tra lex e interpretatio*, in *Diritto particolare*, cit., pp. 13-43 e da ultimo N. Sarti, *Il rito sommario nell'esperienza del diritto comune: un processo non solo "breve"*, in M. Cavina (cur.), *Il processo breve*, in corso di stampa.

<sup>10</sup> *Statuti* (1464), cit., rub. [2], l. II, c. 8v, in P. Bonacini – M. Calzolari (curr.), *Le leggi della comunità*, cit., p. 180.

<sup>11</sup> Senza alcuna pretesa di esaustività, per le tematiche relative al processo romano-canonico cfr. G. Salvioli, *Storia della procedura*, cit., III/2, pp. 232-326; A. Campitelli, *Processo civile (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXVI, Milano 1987, pp. 79-101; M. Ascheri *Il processo civile*, cit., pp. 355-387; A. Padoa Schioppa, *Profili del processo civile nella Summa artis notariae di Rolandino*, in G. Tamba (cur.), *Rolandino e l'Arte Notaria da Bologna all'Europa*. Atti del Convegno Internazionale di studi storici sulla figura e l'opera di Rolandino (Bologna, 9-10 ottobre 2000), Milano 2002, pp. 583-609.

<sup>12</sup> Il *libello* è un atto scritto solenne, firmato dall'attore e presentato al giudice, nel quale sono indicati il fatto, il diritto, le conclusioni e la petizione. Su questo atto, con il quale si identifica l'*actio* che l'attore intende far valere e con cui inizia il procedimento romano-canonico (al contrario, non è previsto nel rito sommario), cfr. G. Salvioli, *Storia della procedura*, cit., III/2, pp. 242-251; F. Liotta, *Domanda giudiziale (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, XIII, Milano 1964, pp. 813-816 e A. Errera, *Arbor actionum. Genere letterario e forma di classificazione delle azioni nella dottrina dei glossatori*, Bologna 1995, specie le pp. 72-96 per un'esauritiva ricognizione delle *actiones* esperibili in giudizio.

<sup>13</sup> *Statuti* (1464), cit., rub. [5], l. II, c. 12v, in P. Bonacini – M. Calzolari (curr.), *Le leggi della comunità*, cit., p. 185.

al podestà della *petitio*, una domanda scritta contenente «la quantità e causa» della richiesta, cui segue la citazione<sup>14</sup> del convenuto a comparire, eseguita da un messo comunale secondo la forma prescritta dagli statuti<sup>15</sup>.

Le possibilità che si aprono alle parti in ragione della chiamata in giudizio sono molteplici. Se entrambe si presentano, ma una delle due solleva una questione pregiudiziale<sup>16</sup> in merito alla legittimità della persona o del mandato oppure alla pendenza della lite, il podestà è tenuto a risolverla entro 6 giorni perché la decisione può rendere superfluo il prosieguo del procedimento. L'eventuale negligenza è sanzionata con una multa<sup>17</sup>, cui si accompagna l'obbligo di decisione nei 3 giorni successivi, pena una nuova sanzione pecuniaria pari al doppio di quella in cui egli è già incorso. Ma se il convenuto oppone un'eccezione dilatoria o perentoria, la soluzione di questa viene rimandata al momento della disputa sul merito della causa<sup>18</sup>.

Nella diversa ipotesi in cui il citato compaia e non sollevi eccezioni, gli è data copia della *petitio* affinché, conoscutala, possa rispondere a quanto in essa contenuto ammettendo oppure negando «cum animo de contestare la lite». In caso di confessione, il giudice gli assegna un termine (non inferiore a 30 giorni) entro il quale adempiere, senza possibilità di impugnare la *decisio*.

Con la negazione della domanda, invece, si ha la *litis contestatio*<sup>19</sup>, che rappresenta l'inizio della trattazione della causa ed in conseguenza della quale la risposta del convenuto è notificata all'attore se assente. In questo caso, l'unico in cui si apre un vero e proprio giudizio di cognizione, il podestà concede alle parti un termine<sup>20</sup> affinché producano le prove. Se la ricerca delle medesime è da compiere fuori dal territorio di San Felice, il magistrato ha facoltà di accordare una proroga, previo giuramento di calunnia<sup>21</sup> reso da chi la richiede. Nel giorno e nell'ora fissati i litiganti sono tenuti a comparire in

<sup>14</sup> Per le problematiche inerenti la citazione si v. G. Salvioli, *Storia della procedura*, cit., III/2, pp. 252-264.

<sup>15</sup> Si richiede una sola citazione se il reo è trovato in persona, diversamente ne occorrono due presso la sua abitazione. Qualora egli sia assente dal Comune, non abbia una casa o vagabondi deve essere citato due volte al «rastello», ossia alla palizzata, del castello di San Felice (*Statuti* (1464), cit., rub. [3], l. II, cc. 8v-9r, in P. Bonacini – M. Calzolari (curr.), *Le leggi della comunità*, cit., p. 180).

<sup>16</sup> Una ricognizione delle diverse questioni pregiudiziali è offerta da G. Salvioli, *Storia della procedura*, cit., III/2, pp. 286-290.

<sup>17</sup> La sanzione pecuniaria prevista è di 40 soldi marchesani (*Statuti* (1464), cit., rub. [4], l. II, cc. 9r-9v, in P. Bonacini – M. Calzolari (curr.), *Le leggi della comunità*, cit., p. 181).

<sup>18</sup> Sulle eccezioni dilatorie e su quelle perentorie si v. G. Salvioli, *Storia della procedura*, cit., III/2, pp. 291-296 e E. Cortese, *Eccezione (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, XIV, Milano 1965, pp. 139-150.

<sup>19</sup> Per un approfondimento in merito alla *litis contestatio* cfr. G. Salvioli, *Storia della procedura*, cit., III/2, pp. 296-305; E. Mazzacane, *La litis contestatio*, cit. e A. Giuliani, *Dalla litis contestatio al pleading system (Riflessioni sui fondamenti del processo comune europeo)*, in *L'educazione giuridica*, VI. *Modelli storici della procedura continentale*, II. *Dall'ordo iudiciarius al codice di procedura*, Napoli 1994, pp. 205-219.

<sup>20</sup> Il termine «a domandare, excipere, produrre e provare per omni generatione de prova quello che ciascaduna de quelle parte vorà provare in la causa» è di 25 giorni (*Statuti* (1464), cit., rub. [4], l. II, c. 9v, in P. Bonacini – M. Calzolari (curr.), *Le leggi della comunità*, cit., p. 181).

<sup>21</sup> Il giuramento di calunnia, istituito introdotto nel processo al fine di arginare la temerarietà delle liti, è ben delineato da G. Salvioli, *Iusiurandum de calumnia nel suo svolgimento storico*, Palermo 1888; Id. *Storia della procedura*, cit., III/2, pp. 305-309; N. Sarti, *Maximum dirimendarum causarum remedium. Il giuramento di calunnia nella dottrina civilistica dei secoli X-XIII*, Milano 1995 e Id., *Iuramentum de calumnia-Iuramentum de astu. Ermeneutica della repressione della litigiosità temeraria nella compilazione di Giustiniano e nei diritti germanici*, in *Duelli, faide e rappacificazioni. Elaborazioni concettuali, esperienze storiche*. Atti del Seminario di studi storici e giuridici (Modena, venerdì 14 gennaio 2000), M. Cavina (cur.), Milano 2001, pp. 257-284.

tribunale per assistere al giuramento dei testimoni<sup>22</sup>, per presentare le *positiones*<sup>23</sup> e per produrre i documenti. A capitoli e posizioni – sono espressamente escluse quelle impertinenti e quelle riguardanti un fatto «alieno o implicito o longiquo» – attore e convenuto devono rispondere personalmente con le parole «credo» o «non credo», dopo aver giurato di non aver alcun intento calunniatorio. Questo interrogatorio “formale” ha lo scopo di ottenere l’ammissione dei fatti da parte del citato, agevolando e semplificando il processo. Nonostante il silenzio della normativa, sul punto si può ritenere valido il principio consolidato in dottrina per cui la mancata risposta equivale a confessione<sup>24</sup>. Trascorsi i tempi assegnati le prove sono pubblicate, ossia rese note<sup>25</sup>.

Per consentire una corretta istruzione probatoria gli statuti prevedono come pene, per chi renda falsa testimonianza<sup>26</sup> o falsifichi un documento, il taglio della mano destra<sup>27</sup> ed il bando perpetuo<sup>28</sup> dal Comune; in caso di assenza da San Felice, la mutilazione è sostituita da una multa elevata<sup>29</sup>. Chi, invece, produce in giudizio un falso testimone od un falso

<sup>22</sup> I diversi aspetti della testimonianza processuale sono approfonditi da Y. Mausen, *Veritas adiutor. La procédure du témoignage dans le droit savant et la pratique française (XII<sup>e</sup>-XIV<sup>e</sup> siècles)*, Milano 2006.

<sup>23</sup> Interrogazioni e posizioni «sono due specie dello stesso genere». L'*interrogatio* consiste in una facoltà del giudice mentre la *positio* è un atto di parte diretto a fissare le proposizioni attinenti all'azione su cui la parte avversa è chiamata a pronunciarsi. Chi pone la *positio* non può affermare fatti nei quali non crede, mentre l'avversario è obbligato ad ammettere la verità. Le posizioni hanno lo scopo di agevolare il compito del *iudex* e di semplificare il processo, per questo il magistrato è autorizzato a respingere le superflue, le oscure, le non pertinenti, le generali, le cavillose e le impossibili. La *positio* è comunicata per iscritto, mentre la replica può anche essere orale. Il silenzio equivale a confessione, mentre la risposta falsa è punita quale spergiuro. Altro sono gli *articuli* allegati dalle parti, che si affiancano alle posizioni e indicano le prove in appoggio all'azione proposta (G. Salvioi, *Storia della procedura*, cit., III/2, pp. 309-321 e M. Vallerani, *La giustizia pubblica medievale*, Bologna 2005, pp. 22 e 85-87).

<sup>24</sup> G. Salvioi, *Storia della procedura*, cit., III/2, p. 316.

<sup>25</sup> *Statuti* (1464), cit., rub. [4], l. II, c. 10r, in P. Bonacini – M. Calzolari (curr.), *Le leggi della comunità*, cit., p. 182, « El qual termino de .xxv. di finito e finita dicta prorogatione, tutte e ciascadune cose agitate, facte, producte e demonstrate e provate in la causa e in li predicti termino e prorogatione, siano e se intendano essere ipso iure publicate, cussi che de quelle ne<sup>25</sup> sia facta copia ala parte che la domanda».

<sup>26</sup> Sul reato di falsa testimonianza, si v. Y. Mausen, *Veritas adiutor*, cit., pp. 751-776.

<sup>27</sup> È questa una grave sanzione corporale retaggio del diritto longobardo. La norma ricalca, infatti, quanto disposto nell'Editto di Rotari, CCXLIII. *Dei documenti falsi*, «Se qualcuno avrà redatto un documento o qualunque pergamena falsa, gli venga tagliata la mano», si v. G. Barni, *I longobardi in Italia*, Novara 1975, p. 425 e C. Azzara – S. Gasparri (curr.), *Le leggi dei Longobardi. Storia, memoria e diritti di un popolo germanico*, 1. *Le Fonti*, Roma 2005, p. 69.

<sup>28</sup> Si tratta di pena estremamente severa, comportando non solo l'allontanamento da San Felice, ma altresì determinando l'esclusione dalla *civitas*. Si v. A. Pertile, *Storia del diritto*, cit., VI/II, pp. 223-225; C. Ghisalberti, *La condanna al bando nel diritto comune*, in “Archivio Giuridico”, CLVIII (1960), pp. 3-75; U. Santarelli, *Per la storia del fallimento nelle legislazioni italiane dell'Età intermedia*, Padova 1964, pp. 123-127; Id., *Mercanti e società tra mercanti*, III ed., Torino 1998, pp. 67-68; D. Cavalca, *Il bando nella prassi e nella dottrina giuridica medievale*, Milano 1978 e da ultimo, anche se soltanto con riguardo ad alcune specifiche realtà, G. Milani, *Prime note su disciplina e pratica del bando a Bologna attorno alla metà del XIII secolo*, in “Mélanges de l'école Française de Rome - Moyen Age”, CIX (1997), pp. 501-523 e Id., *L'esclusione dal Comune. Conflitti e bandi politici a Bologna e in altre città italiane tra XII e XIV secolo*, Roma 2003.

<sup>29</sup> In questo caso la multa è pari a 300 lire marchesane (*Statuti* (1464), cit., rub. [49], l. III, c. 41r, in P. Bonacini – M. Calzolari (curr.), *Le leggi della comunità*, cit., p. 225: «È statuito che se alcuno in alcuna causa civile o criminale haverà facto falso testimonio o scripto falso instrumento vel fabricato, se per comandamento del podestà de Sancto Felice serà venuto in la forza del comune de Sancto Felice, ge sia taliato la mane dritta et dela terra de Sancto Felice e suo destrecto perpetuamente sia caciato. Ma se non venirà ali comandamenti del podestà, allora tale malfattore sia punito e condemnato in libre tercento e

documento consapevolmente decade dalla causa ed è punito con una sanzione pecuniaria<sup>30</sup>, spettante per metà alla camera del signore<sup>31</sup> e per metà a quella comunale. Nel caso in cui il reato di falso sia commesso da un *procurator*, questi deve corrispondere la multa prevista, ma è il rappresentato a decadere dalla causa se entro 10 giorni non rinuncia ai testimoni<sup>32</sup>.

Attore e convenuto devono richiedere copia del processo ed il notaio, ricevuto il compenso spettantegli, è tenuto a provvedervi; la sua negligenza risulta punita con una multa<sup>33</sup>. In mancanza di tale domanda, il termine «reprobatorio» s'intende trascorso. Ai litiganti sono assegnati ulteriori 15 giorni, decorrenti dal ricevimento degli atti processuali, per opporsi e respingere quanto allegato e provato dall'altro.

Le parti hanno facoltà di chiedere – entro 6 giorni – che la causa venga sottoposta al «conseio de savio»<sup>34</sup>, ossia al parere di un giureconsulto, e qualora non lo domandino il giudice deve concludere il procedimento nei 15 giorni successivi, pena una multa<sup>35</sup>. Lo stesso magistrato, tuttavia, qualora lo ritenga conveniente, può rivolgersi autonomamente ad un *doctor* affinché renda il *consilium*, senza che per questo il termine assegnatogli per decidere la lite venga sospeso<sup>36</sup>. Gli statuti contemplano la possibilità per il consulente di esplicitare la sua funzione anche su singole questioni e non solo sull'intero processo.

Chi si rivolge ad un *sapiens* deve depositare il denaro necessario per il pagamento della consulenza e del notaio, salvo poi rivalersi sul soccombente<sup>37</sup>. La retribuzione del giureconsulto, tuttavia, benché determinata dal podestà, non può superare i 25 soldi per

---

perpetuamente sia bandito»).

<sup>30</sup> La sanzione ammonta a 50 lire marchesane (*ibid.*)

<sup>31</sup> La camera estense – nel XV secolo ormai organo distinto dalla cancelleria – è preposta alle operazioni fiscali e patrimoniali nel Ducato, così G. Santini, *Lo Stato estense*, cit., pp. 25-26.

<sup>32</sup> *Statuti* (1464), cit., rub. [49], l. III, c. 41r, in P. Bonacini – M. Calzolari (curr.), *Le leggi della comunità*, cit., p. 225.

<sup>33</sup> I tempi sono assai stretti: 4 giorni dalla pubblicazione per domandare la copia ed altri 6 perché il notaio la presenti. La multa inflitta dal podestà al notaio è di 20 soldi marchesani (Ivi, rub. [4], l. II, c. 11r, in P. Bonacini – M. Calzolari (curr.), *Le leggi della comunità*, cit., pp. 183-184.

<sup>34</sup> Il *consilium sapientis iudiciale* è reso dal giurista di scuola al giudice per risolvere una controversia o per chiarire una questione di diritto. Su tale momento processuale, senza pretesa di esaustività, si v. G. Rossi, *Consilium sapientis iudiciale. Studi e ricerche per la storia del processo romano-canonico*, I. (sec. XII-XIII), Milano 1958; G. Kisch, *Consilia. Eine Bibliographie der juristischen Konsiliensammlungen*, Basel 1970; I. Baumgärtner (cur.), *Consilia im späten Mittelalter. Zum historischen Aussagewert einer Quellengattung*, Sigmaringen 1995; M. Chiantini, *Il consilium sapientis nel processo del secolo XIII. San Gimignano 1246-1312*, Siena 1996; M. Ascheri – I. Baumgärtner – J. Kirshner (curr.), *Legal Consulting in the Civil Law Tradition*, Berkeley 1999; C. Valsecchi, *La letteratura consiliare*, in *Bibliotheca Senatus Mediolanensis. I libri giuridici di un Grande Tribunale d'ancien régime*, Milano 2002, pp. 153-164; M. Ascheri, *I «consilia» dei giuristi: una fonte per il tardo Medioevo*, in “*Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo*”, CV (2003), pp. 305-334; C. Casagrande – C. Crisciani – A. Paravicini Bagliani (curr.), *Consilium. Teorie e pratiche del consigliare nella cultura medievale*, Firenze 2004 e da ultimo M. G. Di Renzo Villata, *Tra consilia, decisiones e tractatus... Le vie della conoscenza giuridica nell'età moderna*, in “*Rivista di Storia del Diritto Italiano*”, LXXXI (2008), specie le pp. 44-47.

<sup>35</sup> La multa, di sole 5 lire, spetta a chi ha provveduto alla produzione degli atti, che deve risultare attestata da scrittura notarile (*Statuti* (1464), cit., rub. [4], l. II, c. 11v, in P. Bonacini – M. Calzolari (curr.), *Le leggi della comunità*, cit., p. 184).

<sup>36</sup> *Ibid.*: «E nientedimeno in lo dicto termino de quindeci di el dicto podestà possa per lo officio suo havere conseio s'el ge parerà, per ministrare ragione, non perciò che alcuno deli dicti termini per questo staga suspeso».

<sup>37</sup> Ivi, rub. [16], l. II, c. 17r, in P. Bonacini – M. Calzolari (curr.), *Le leggi della comunità*, cit., p. 192.

parte se questi è chiamato ad esprimersi in merito ad una sentenza interlocutoria<sup>38</sup>, mentre è proporzionale al valore della causa<sup>39</sup> se il parere legale è reso su una pronuncia definitiva<sup>40</sup>.

La scelta del giurisperito è compiuta dal podestà tra i «confidenti» indicati dal richiedente, sempre che sul nominativo convenga anche l'altra parte e purché il consulente sia un membro del collegio dei giuristi di Ferrara<sup>41</sup> e risieda in città. Espresse le proprie preferenze per quanti da loro stimati, se attore e convenuto non concordano su alcun nome, il *index* li invita ad aggiungerne altri fino a trovarne uno gradito ad entrambi. La mancata indicazione o ricusazione dei «confidenti» comporta l'assegnazione della causa ad uno dei *doctores* proposti da parte avversa<sup>42</sup>.

Al consulente scelto vengono trasmessi tutti gli atti della causa entro 5 giorni; l'eventuale negligenza del notaio è sanzionata con una multa<sup>43</sup>, nella quale questi incorre a meno che non sia stato ancora retribuito o sia stato impedito nell'espletamento dei suoi doveri per una giusta ragione. Il giureconsulto, esaminate diligentemente le scritture giudiziarie ed ascoltate le allegazioni delle parti e dei loro avvocati (qualora ritengano opportuno renderle dinanzi a lui), una volta remunerato per la sua attività, deve inviare al podestà il *consilium*, scritto di sua mano e sigillato con il suo sigillo<sup>44</sup>.

Ricevuto il parere legale, il giudice sanfeliciano lo rende noto e conclude la lite,

<sup>38</sup> La sentenza interlocutoria si limita a presupposti processuali ed a questioni formali, ma può anche chiudere il giudizio se ne nega i requisiti (G. Salvioli, *Storia della procedura*, cit., III/2, pp. 522-531).

<sup>39</sup> *Statuti* (1464), cit., rub. [17], l. II, cc. 17r-17v, in P. Bonacini – M. Calzolari (curr.), *Le leggi della comunità*, cit., p. 192.

Valore della causa	Retribuzione del consulente
fino a 20 lire	12 soldi per parte
da 20 a 30 lire	15 soldi per parte
da 30 a 50 lire	20 soldi per parte
da 50 a 80 lire	30 soldi per parte
da 80 a 100 lire	35 soldi per parte
da 100 a 150 lire	40 soldi per parte
da 150 a 200 lire	50 soldi per parte
da 200 a 250 lire	55 soldi per parte
da 250 a 300 lire	3 lire per parte
da 300 a 400 lire	3 lire e 5 soldi per parte

Diversamente Ivi, rub.[4], l. II, c. 12r, in P. Bonacini – M. Calzolari (curr.), *Le leggi della comunità*, cit., p. 184 stabilisce che il consulente sia retribuito nella misura fissata dagli statuti di Ferrara. Si ritiene da seguire quanto disposto nella rub. [17], l. II per la prevalenza accordata alla norma speciale su quella generale nell'ambito del sistema di diritto comune.

<sup>40</sup> La sentenza definitiva termina il processo (G. Salvioli, *Storia della procedura*, cit., III/2, pp. 522-531).

<sup>41</sup> Sul collegio dei giuristi di Ferrara si v. V. Caputo, *Gli statuti del collegio ferrarese dei dottori utriusque iuris* (sec. XV), in "Annali dell'Università di Ferrara. Sezione di scienze giuridiche", n. s., II (1952-53), pp. 1-99.

<sup>42</sup> *Statuti* (1464), cit., rub. [4], l. II, c. 11v, in P. Bonacini – M. Calzolari (curr.), *Le leggi della comunità*, cit., p. 184.

<sup>43</sup> La sanzione pecuniaria è di 3 lire marchesane spettanti al Comune (Ivi, rub. [4], l. II, c. 12r, in P. Bonacini – M. Calzolari (curr.), *Le leggi della comunità*, cit., p. 184).

<sup>44</sup> Il termine è di 15 o 8 giorni a seconda che il parere legale sia reso dal giurista su tutta la causa o solo su una parte (Ivi, rub. [4], l. II, c. 12r, in P. Bonacini – M. Calzolari (curr.), *Le leggi della comunità*, cit., p. 185).

pronunciandosi in maniera ad esso conforme<sup>45</sup> entro il giorno seguente, pena un'ulteriore multa, oltre all'obbligo di pubblicare *consilium* e *decisio*<sup>46</sup>. Qualora i termini fissati cadano nelle ferie, vengono sospesi e riprendono a decorrere trascorse le festività<sup>47</sup>.

Il soccombente è condannato alle spese del giudizio – anche se queste non sono richieste nella *petitio* – salvo che non sia espressamente assolto da questo onere. Il notaio annota la sentenza nei suoi registri e per tale attività è retribuito da entrambe le parti<sup>48</sup>.

## 2.2. Il procedimento in contumacia

Una regolamentazione specifica è prevista in caso di contumacia<sup>49</sup> del convenuto: se questi non compare nel termine fissato per replicare alla *petitio*, subisce il sequestro da parte di un messo<sup>50</sup>, affinché così gravato si presenti a rispondere. I beni pignorati sono depositati presso il massaro<sup>51</sup> a garanzia delle spese del giudizio e non sono restituiti al proprietario se prima non rifonde quanto dovuto a causa della sua assenza. Qualora egli ancora non compaia, il giudice, su istanza dell'attore, può ordinare un nuovo pignoramento per mano di soldati e solo nell'ipotesi in cui anche questo non sortisca effetti, è tenuto a procedere nella causa. In tal caso la *litis contestatio* è determinata dalla dichiarazione di contumacia.

Anche nel procedimento contumaciale il podestà assegna ad entrambe le parti il termine per produrre le prove<sup>52</sup> e l'attore può chiedere che questo sia notificato, tramite

<sup>45</sup> Il rapporto tra *consilium* e *decisio* è approfondito da M. Ascheri, *Diritto medievale e moderno. Problemi del processo, della cultura e delle fonti giuridiche*, Rimini 1991, pp. 181-211.

<sup>46</sup> Si tratta di 3 lire marchesane, spettanti al Comune (*Statuti* (1464), cit., rub. [4], l. II, cc. 12r-12v, in P. Bonacini – M. Calzolari (curr.), *Le leggi della comunità*, cit., p. 185, «E dopo la presentatione del dicto conseio sia tenuto dicto podestà averire e publicare quello conseio e pronunciare secundo el tenore e forma de quello o non altramente né per altro modo in quello dì o in lo sequente. E se lui podestà, requisito da acuno deli litiganti, e serà sta' negligente in pronunciare corra // lui podestà in la pena de tre libre de marchesani da essere applicada al dicto comune e nientedimanco sia tenuto ala publicatione de quello conseio e sentencià»).

<sup>47</sup> Ivi, rub. [8], l. II, c. 13v, in P. Bonacini – M. Calzolari (curr.), *Le leggi della comunità*, cit., p. 187, «Anchora statuemo che, s'el termeno o dillatione alcuna data da alcuno nostro statuto o dal zudese per vigore de alcuno nostro statuto cade in alcune dele ferie infrascripte, cioè in le ferie per la natività del nostro Signore Ihesu Chrysto o per la sua passione e resurrectione o per le messe e vendemie o in alcune ferie repentine, tali termini e dillatione ipso iure non corrano ad alcuna dele parte, ma stagano in suspeso [...]. E finite dicte ferie, el resto dela dillatione o termeno incontinenti comenzi a correre a quello a cui era prefixo o assignata dicto termene o dillatione»).

<sup>48</sup> Ivi, rub. [4], l. II, c. 12v, in P. Bonacini – M. Calzolari (curr.), *Le leggi della comunità*, cit., p. 185.

<sup>49</sup> Sul procedimento nei confronti del convenuto contumace, si v. G. Curis, *Il processo civile contumaciale nel suo svolgimento storico*, Roma 1925; G. Salvioli, *Storia della procedura*, cit., III/2, pp. 264-269; E. Cortese, *Contumacia (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, X, Milano 1962, pp. 452-458; A. Campitelli *Premesse ad uno studio sulla contumacia nel processo intermedio*, in *Per Francesco Calasso. Studi degli allievi*, Roma 1978, pp. 59-72 e Id., *Contumacia civile. Prassi e dottrina nell'età intermedia*, Napoli 1979.

<sup>50</sup> I messi sono ufficiali con compiti esecutivi eletti annualmente nel numero di due (*Statuti* (1464), cit., rub. [2], l. I, c. 1r, in P. Bonacini – M. Calzolari (curr.), *Le leggi della comunità*, cit., p. 169).

<sup>51</sup> Si tratta di un ufficiale tenuto, da un lato, a «governare, custodire, e defendere» i beni comunali e preposto, dall'altro, alla gestione delle finanze di San Felice (Ivi, rub. [9], l. I, cc. 3r-3v, in P. Bonacini – M. Calzolari (curr.), *Le leggi della comunità*, cit., p. 172).

<sup>52</sup> Come si è già detto il termine concesso per la produzione delle prove è di 25 giorni, con possibilità di proroga (Ivi, rub. [4], l. II, c. 10v, in P. Bonacini – M. Calzolari (curr.), *Le leggi della comunità*, cit., p. 182).



uno dei messi comunali, al convenuto, facendolo contestualmente citare<sup>53</sup> affinché si presenti per assistere all'istruzione probatoria. I tempi decorrono dal giorno della relazione della notifica scritta fatta dal messo. Se il convenuto, così «admonito e citato», ancora latita, la sua assenza è supplita «per la presentia de Dio e del iudice». Al contrario, se in pendenza del termine egli o un suo legittimo procuratore compare, è ammesso nel prosieguo della causa, ma tutti gli atti già compiuti durante la sua contumacia restano validi: è ascoltato se vuole produrre prove o sollevare eccezioni di persona o di mandato non legittimo, discutibili in qualunque momento del giudizio, mentre gli è precluso opporre le altre eccezioni perentorie e quelle dilatorie, perché precedenti l'inizio della lite. Trascorso il termine probatorio (e la sua eventuale proroga) sono assegnati *ipso iure* a ciascuna parte 15 giorni per confutare le prove addotte dall'altra. Quindi il procedimento riprende secondo la forma ordinaria<sup>54</sup>.

Peculiare appare la disciplina contemplata dagli statuti per i giudizi reali nei quali il convenuto risulti contumace. In tali cause, infatti, il giudice deve farlo citare una seconda volta<sup>55</sup>, informandolo che qualora non si presenti immetterà l'attore nel possesso del bene che domanda. Se il citato persevera nella contumacia, l'oggetto della lite viene assegnato a controparte, ma egli ha 60 giorni da quando ciò gli è notificato per recuperarlo, previo pagamento delle spese sostenute fino a quel momento e versamento della cauzione richiesta; se il bene ha prodotto frutti, questi non devono essergli restituiti, a meno che dalla sentenza risulti che parte avversa non è creditrice. In caso di mancato riscatto, l'attore è reputato il vero possessore del bene e consegue il diritto a farne propri i frutti, come se avesse ottenuto ragione al termine di un procedimento giudiziario. Inoltre, egli può richiedere che l'assente sia pignorato per mano di messi e di soldati affinché si presenti a rispondere e si possa agire nei suoi confronti seguendo l'*iter* ordinario. Qualora il citato ancora non compaia, il *iudex* ne dichiara la contumacia, la lite si ha per contestata, si fissano i termini già indicati per i giudizi personali e si procede nella causa secondo il rito romano-canonico<sup>56</sup>.

In ogni caso il podestà e gli altri ufficiali di San Felice non sono autorizzati ad assegnare un bene a chi lo richiede, se prima questi non cita il detentore; è indifferente che tale diritto risulti da un atto pubblico, da un testamento o da un'altra scrittura<sup>57</sup>.

<sup>53</sup> Questa «intimazione, citazione e admonitione», redatta da un notaio, deve essere consegnata da un messo al convenuto oppure affissa alla porta della sua casa (*ibid.*)

<sup>54</sup> Ivi, rub. [4], l. II, cc. 10v-11r, in P. Bonacini – M. Calzolari (curr.), *Le leggi della comunità*, cit., p. 183.

<sup>55</sup> La seconda citazione è scritta e recapitata da un *nuncius* al convenuto oppure lasciata presso la sua abitazione. Sulla figura del primo e del secondo decreto creata dalla processualistica medievale al fine di consentire una rapida immissione dell'attore nel possesso del bene conteso in caso di persistente contumacia del convenuto è fiorita un'abbondante trattatistica che si apre nel nome di Azzone. Per una rassegna di queste sillogi poi rifluite nelle raccolte a stampa dal XVI secolo cfr. G. Colli, *Per una bibliografia dei trattati giuridici pubblicati nel XVI secolo. Indici dei Tractatus Universi Iuris*, Milano 1994 e Id., *Per una bibliografia dei trattati giuridici pubblicati nel XVI secolo, II. Bibliografia delle raccolte. Indici dei trattati non compresi nei Tractatus Universi Iuris*, Roma 2003.

<sup>56</sup> *Statuti* (1464), cit., rub. [6], l. II, cc. 12v-13r, in P. Bonacini – M. Calzolari (curr.), *Le leggi della comunità*, cit., p. 186.

<sup>57</sup> Ivi, cit., rub. [41], l. II, c. 28r, in P. Bonacini – M. Calzolari (curr.), *Le leggi della comunità*, cit., p. 206, «Statuemo ch'el podestà o alcuni ufficiali dela terra de San Felice non possano per alcuno modo per si o per messi on per alcuna altra persona dare la possessione ad alcuno o mettere alcuno in possessione de alcuna cosa per quello che lui domandante dicta possessione mostri alcuno instrumento o testamento o alcuna altra scriptura per la quale dica havere ragione in quella cosa dela quale el domanda la possessione dal podestà de San Felice, non siando citata alcuna persona la quale volesse o potesse de ragione

### 2.3. Procedere *summarie*

Accanto alla giurisdizione ordinaria il giudice sanfeliciano conosce anche una giustizia sommaria per le liti di scarso rilievo economico, come detto<sup>58</sup>; per le azioni possessorie, finalizzate a far cessare la turbativa ed a rimettere nel pieno possesso del bene, oltre a frutti e spese, colui che le lamenta<sup>59</sup>; per quelle controversie coinvolgenti soggetti giuridici (poveri, vedove, orfani e persone miserabili)<sup>60</sup> che necessitano per la loro condizione di una più rapida tutela giudiziaria<sup>61</sup>. In tali ipotesi il magistrato procede «summariamente, senza productione de libello, e senza strepito e figura de iudicio, e de plano»<sup>62</sup>. Una formula ricorrente nella maggior parte delle normative statutarie quattrocentesche e nel diritto canonico dal quale è mutuata<sup>63</sup>, che riunisce in sé espressioni aventi significati differenti ma caratterizzanti il medesimo rito, quello sommario – equitativo e discrezionale – che, pur rispettando la piena cognizione, elimina alcune delle formalità necessarie nel processo romano-canonico osservando solo quei momenti che hanno un valore sostanziale ed irrinunciabile e consentendo di terminare il giudizio in un lasso di tempo contenuto, senza pregiudicare l'accertamento della verità e l'aspettativa di una sentenza giusta<sup>64</sup>. Tali giudizi proseguono anche nelle festività e devono essere decisi entro 20 giorni «secondo la iusticia e bona usanza e statuto dela terra de San Felice»<sup>65</sup>.

---

contradire o la quale dicesse possedere la cosa dela quale lui domandasse essere messo in possessione».

<sup>58</sup> Si tratta delle controversie il cui valore è compreso tra 40 soldi e 10 lire marchesane, come rilevato *supra*?

<sup>59</sup> La pena per il turbato possesso risulta differente a seconda dello *status* del colpevole: se questi è «cavalero on potente vel zentilhom», la multa da infliggere ammonta a 40 lire, mentre se appartiene al ceto popolare è di sole 10 lire (Ivi, rub. [73], l. III, c. 45v, in P. Bonacini – M. Calzolari (curr.), *Le leggi della comunità*, cit., p. 232).

<sup>60</sup> Ivi, rub. [35], l. II, c. 27r, in P. Bonacini – M. Calzolari (curr.), *Le leggi della comunità*, cit., p. 205.

<sup>61</sup> Per un elenco esaustivo di tali soggetti privilegiati in sede procedurale mi permetto di rinviare a A. Legnani Annichini, *La giustizia dei mercanti*, cit., p. 103, nt. 37.

<sup>62</sup> Il procedimento sommario sotto il profilo oggettivo è *simplex*, cioè «sine plica, hoc est sine distinctione et involutione», mentre con l'espressione *de plano* se ne sottolinea la celerità, che ha quale presupposto la consapevolezza che si tratti di una causa di scarso rilievo fattuale o di esiguo valore economico, in cui non si ha interruzione del giudizio nelle festività, purché non solenni. Sotto il profilo formale il rito è *sine strepitu* per l'esclusione di «omnem solempnitatem iudicii», che si sostanzia nella limitazione del numero dei testimoni e nell'assenza di procuratori. Infine, tale procedimento deve svolgersi *sine figura iudicii*, ossia in forma semplice, senza tutte le formalità procedurali introdotte dal diritto comune. Sul significato che le diverse espressioni hanno presso la dottrina quattrocentesca si v. A. Legnani Annichini, *La giustizia dei mercanti*, cit., pp. 99-102; A. Marchisello, *Ordinata celeritas*, cit., pp. 13-43; N. Sarti, *Il rito sommario*, cit.

<sup>63</sup> *Clem.* 5, 11 (*De verborum significatione*), 2, «Saepe contingit, quod causas committimus, et in earum aliquibus simpliciter et de plano, ac sine strepitu et figura iudicii procedi mandamus; de quorum significatione verborum a multis contenditur, et qualiter procedi debeat dubitatur. Nos autem, dubitationem huiusmodi, (quantum nobis est possibile) decidere cupientes, hac in perpetuum valitura constitutione sancimus, ut iudex, cui taliter causam committimus, necessario libellum non exigat, litis contestationem non postulet, tempore etiam feriarum, ob necessitates hominum indultarum a iure, procedere valeat, amputet dilationum materiam, litem, quantum poterit, faciat breviorum, exceptiones, appellationes dilatorias et frustratorias repellendo, partium, advocatorum et procuratorum contentiones et iurgia, testiumque superfluum multitudinem refrenando...». L'edizione di riferimento del *Corpus Iuris Canonici* è Ae. Friedberg (cur.), Lipsia 1881, vol. II, col. 1200.

<sup>64</sup> A. Legnani Annichini, *La giustizia dei mercanti*, cit., pp. 100-103.

<sup>65</sup> *Statuti* (1464), cit., rub. [42], l. II, c. 28r, in P. Bonacini – M. Calzolari (curr.), *Le leggi della comunità*, cit., p. 206.

Non rientrano nella giurisdizione podestarile le cause in cui il creditore risulta essere un usuraio e quelle per motivi di usura<sup>66</sup>, dilagante malcostume da arginare. Come ho rilevato in altra sede, tale disposizione incontra l'avallo della dottrina, secondo la quale a tale categoria di persone non può essere concessa alcuna difesa di diritto<sup>67</sup>.

#### 2.4. L'esecuzione della sentenza

Una volta passate in giudicato le sentenze, non si esauriscono i compiti del giudice sanfeliciano, spettandogli altresì di provvedere all'esecuzione reale o personale<sup>68</sup> delle medesime.

Alla prima si procede trascorsi 5 giorni dalla pronuncia definitiva, a meno che l'esecutato non sollevi eccezione di nullità per difetto di giurisdizione o per intervenuto pagamento. Quanto alla seconda, il soccombente – cui il magistrato ha assegnato invano un termine per saldare l'attore – può essere incarcerato in mancanza di beni mobili sufficienti ad ottemperare la condanna ed il suo rilascio è subordinato all'intera soddisfazione del creditore oppure ad un accordo con il medesimo. L'arresto è, inoltre, previsto quale misura preventiva nel caso di un altro "soggetto a rischio": il debitore per il quale vi è un fondato timore di fuga<sup>69</sup>.

<sup>66</sup> Ivi, rub. [37], l. II, c. 27v, in P. Bonacini – M. Calzolari (curr.), *Le leggi della comunità*, cit., p. 205, «El è statuito che niuna rasona sia facta de usure per debiti presenti o che hano a venire ad alcuno creditore usurario on ad alcuno habia casone da quello». In merito al divieto d'usura e alle problematiche connesse si v. G. Salvioi, *La dottrina dell'usura secondo i canonisti e i civilisti italiani dei secoli XIII e XIV*, in *Studi Fadda*, II, s. I, 1906, pp. 259-278; T. P. Mc Laughlin, *The Teaching of the Canonists on Usury (XII, XIII and XIV Centuries)*, in "Mediaeval Studies", I (1939), pp. 81-147; G. Le Bras, *Usure*, II. *La doctrine ecclésiastique de l'usure à l'époque classique (XII<sup>e</sup>-XV<sup>e</sup> siècle)*, in *Dictionnaire de Théologie Catholique*, XV, 2, Paris 1950, coll. 2336-2372; O. Capitani, *Sulla questione dell'usura nel Medio Evo*, in "Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratorino", LXX (1958), pp. 539-566, ora in *L'etica economica medievale*, O. C. (cur.), Bologna 1974, pp. 23-46; P. Grossi, *Ricerche sulle obbligazioni pecuniarie nel diritto comune*, Milano 1960; D. Quaglioni, «*Inter Iudeos et Christianos commertia sunt permissa*». 'Questione ebraica' e usura in Baldo degli Ubaldi (c. 1327-1400), in *Aspetti e problemi della presenza ebraica nell'Italia centro-settentrionale (secoli XIV-XV)*, Roma 1983, pp. 273-305; U. Santarelli, *La categoria dei contratti irregolari. Lezioni di Storia del Diritto*, Torino 1984, pp. 80-98; G. Todeschini, *I mercanti e il tempio. La società cristiana e il circolo virtuoso della ricchezza fra Medioevo ed Età Moderna*, Bologna 2002, specie le pp. 227-309 sull'arricchimento degli ebrei grazie all'esercizio del prestito e sulla condanna da parte della Chiesa della pratica usuraria; G. Ceccarelli, *Il gioco e il peccato. Economia e rischio nel tardo Medioevo*, Bologna 2003; D. Quaglioni – G. Todeschini – G. M. Varanini (curr.), *Credito e usura fra teologia, diritto e amministrazione. Linguaggi a confronto (sec. XII-XVI)*, Roma 2005 e, in ultimo, le riflessioni di P. Prodi, *Settimo non rubare. Furto e mercato nella storia dell'Occidente*, Bologna 2009, pp. 99-104.

<sup>67</sup> A. Legnani Annichini, *La giustizia dei mercanti*, cit., p. 96.

<sup>68</sup> Per un approfondimento cfr. G. Salvioi, *Storia della procedura*, cit., III/2, pp. 626-736 e P. Rasi, *Esecuzione forzata (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, XV, Milano 1966, pp. 431-448.

<sup>69</sup> *Statuti* (1464), cit., rub. [9], l. II, cc. 13v-14r, in P. Bonacini – M. Calzolari (curr.), *Le leggi della comunità*, cit., p. 187, « E la forma dela executione in la personale sia che prima se pigliano li beni mobili per la quantità dela condemnatione e, mancando quelli, possa essere preso el debitore personalmente e metuto in pregione, nianche sia relaxato se prima non haverà pagato o non serà sta' in concordia cum lo creditore, assignato nientedimeno prima per lo podestà al condemnato o confesso o convicto termeno habele a pagare, considerata la qualità dela persona e la quantitate del debito e secundo l'arbitrio de lui podestà, pur che in la quantità excede libre dece de marchesani non assegni manco termino de trenta di a pagare». Le misure cautelari conseguenti il timore di fuga sono delineate da A. Lattes, *Il diritto commerciale nella legislazione statutaria delle città italiane*, Milano 1884, pp. 330-331 e U. Santarelli *Per la storia del fallimento nelle legislazioni italiane dell'Età intermedia*, Padova 1964, pp. 61-69.

Un discorso a parte deve farsi, invece, riguardo al carcere per debiti<sup>70</sup>, inflitto dal *index* dopo aver constatato la nullatenenza del debitore, con il precipuo scopo di forzarlo a rivelare i beni celati o di indurre i parenti a garantire il pagamento. Tale costrizione può evitarsi prestando «ydonee segurtade» di saldare interamente il debito, ma se questo non sussiste, il detenuto deve essere rilasciato e le garanzie restituitegli, mentre chi ne ha domandato la detenzione incorre in una multa, che si aggiunge alle spese sostenute ed al risarcimento dei danni subiti<sup>71</sup>.

La normativa statutaria prevede la possibilità di richiedere il sequestro conservativo<sup>72</sup> dei beni mobili del debitore fino all'ammontare del debito più le spese, anche nei «di feriat», qualora il sequestrante provi il proprio credito e tema di non poter essere soddisfatto al termine del procedimento per la mancanza di proprietà immobiliari a garanzia del pagamento, sospettando la fuga o l'alienazione dei beni ad altri. Gli oggetti sequestrati devono essere consegnati al creditore, pena una sanzione pecuniaria<sup>73</sup>, ma se ciò non può avvenire comodamente (come, ad esempio, nel caso dei frutti dei campi) alla loro custodia sono preposti ufficiali *ad hoc*, retribuiti da chi ha voluto il provvedimento, cui spetta la facoltà di rivalersi sul debitore<sup>74</sup>.

Il sequestro può essere chiesto una sola volta; un'eventuale seconda domanda è nulla *ipso iure*. Inoltre, non può essere revocato, a meno che il debitore non versi una cauzione a garanzia della sua presenza in giudizio e del pagamento di quanto dovuto<sup>75</sup>.

## 2.5. Il giudizio di secondo grado

Le sentenze definitive sono appellabili dinanzi al giudice di Ferrara<sup>76</sup>, con alcune eccezioni costituite da quelle di esiguo valore<sup>77</sup> e dai provvedimenti esecutivi<sup>78</sup>. È, inoltre,

<sup>70</sup> Si v. G. Salvioli, *Storia della procedura*, cit., III/2, pp. 703-712 e l'antologia di R. Bonini, «La carcere per i debitori». *Linee di una vicenda settecentesca*, Torino 1991, dalla quale si evince la necessità di abolire questo istituto ancora nel Settecento.

<sup>71</sup> La multa è fissata in 10 lire marchesane (*Statuti* (1464), cit., rub. [19], l. II, c. 20v, in P. Bonacini – M. Calzolari (curr.), *Le leggi della comunità*, cit., p. 196, «Item hano statuido che niuno preso per debito de dinari possa essere carcerado, né destenudo per tale debito in pregione, se prima era sta' carcerato, se lui carcerato già o da essere carcerato haverà prestato ydonee segurtade de pagare lo integro debito, al quale sia tenuto el debitore. [...] E similmente quello ad instantia del quale è facto la captura sia mulctado ipso iure in libre dece, da essere applicade per la mitade al dicto comune e per l'altra mitade a quello preso e alle spese dela dicta captura sia tenuto quello fa pigliare e ad omni danno e interesse a lui preso»).

<sup>72</sup> Sul sequestro conservativo si v. G. Salvioli, *Storia della procedura*, cit., III/2, pp. 643-654 e P. Rasi, *Esecuzione forzata*, cit., p. 447.

<sup>73</sup> La sanzione pecuniaria è di 5 lire marchesane (*Statuti* (1464), cit., rub. [13], l. II, c. 15v, in P. Bonacini – M. Calzolari (curr.), *Le leggi della comunità*, cit., p. 189).

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> Ivi, rub. [13], l. II, c. 15v, in P. Bonacini – M. Calzolari (curr.), *Le leggi della comunità*, cit., p. 190, «E facto una volta lo sequestro de una cosa, più non possa essere facto per quello lo haveva facto fare prima e la domanda del sequestro ipso iure sia de niuno valore. Nianche possa dicto sequestro essere revocado per alcuno modo, etiam se fusse facto cum la clausula “E si de predictis”, se prima el debitore non presta segurtade de stare a ragione e pagare quello serà iudicato, cessante omni excussione deli beni del debitore overo se per altro modo non sia sta' d'acordo cum lui debitore, on se dopo non constarà lui non essere debitore».

<sup>76</sup> Ivi, rub. [11], l. II, c. 13v, in P. Bonacini – M. Calzolari (curr.), *Le leggi della comunità*, cit., p. 188.

<sup>77</sup> Si tratta dei procedimenti di valore inferiore a 10 lire marchesane (Ivi, rub. [2], l. II, c. 8v, in P. Bonacini – M. Calzolari (curr.), *Le leggi della comunità*, cit., p. 180).

possibile proporre appello<sup>79</sup> anche verso una sentenza interlocutoria, ma solo se da essa discende un «gravamento» irreparabile impugnando quella definitiva; in tutti gli altri casi di pronunce interlocutorie non è ammesso un secondo grado di giudizio.

Il termine per appellare, a voce o per iscritto, per richiedere la nullità<sup>80</sup> oppure per intentare contestualmente le due domande è di 10 giorni, decorrenti dalla *decisio*. Si tratta di un termine diverso e più ampio di quello previsto dagli statuti ferraresi (5 giorni)<sup>81</sup>, sui quali quelli sanfeliciani prevalgono secondo una graduazione delle fonti più volte ribadita<sup>82</sup>. Passato tale lasso di tempo l'impugnazione non è più consentita e la sentenza passa in giudicato.

Iniziato il giudizio di secondo grado, all'appellante sono concessi altri 10 giorni per comparire dinanzi al magistrato competente, porgere per iscritto la sua domanda – purché non sia «notoriamente iniqua o frivola» – e prestare giuramento di non agire con dolo né con calunnia. Se questo tempo trascorre invano il richiedente decade dall'impugnazione.

Spetta al soccombente in primo grado inoltrare al podestà sanfeliciano le «lettere» del *index* ferrarese contenenti la notificazione dell'appello proposto dinanzi a lui, la citazione e l'assegnazione di 10 giorni all'appellato per comparire e rispondere alla *petitio*<sup>83</sup>. Anche questo termine risulta raddoppiato rispetto a quello indicato dagli statuti di Ferrara<sup>84</sup>, cui la normativa in esame rimanda per la disciplina del giudizio di secondo grado. Se la petizione, per la quale non è richiesto il *libello*, non risulta notificata nel termine «deserta habeatur» e pertanto si procede all'esecuzione della prima sentenza<sup>85</sup>.

L'impugnazione proposta senza seguire questo *iter* risulta nulla, l'appellante s'intende aver rinunciato e la *decisio* rimane ferma. Chi, contravvenendo al dettato statutario, rivolge l'appello ad un diverso magistrato è multato<sup>86</sup>, chi vi acconsente incorre nella medesima sanzione ed il giudizio intrapreso non è valido. Sia che l'appellato compaia o meno, la normativa in esame prescrive il rispetto della procedura e dei tempi fissati per l'appello dagli statuti borsiani<sup>87</sup>, ossia 8 giorni *ad probandum* e 10 giorni *ad reprobandum* (tempi che

<sup>78</sup> Ivi, rub. [10], l. II, c. 13v, in P. Bonacini – M. Calzolari (curr.), *Le leggi della comunità*, cit., p. 188, «Statuemo ch'el non sia licito appellarse dela executione dela ragione, nianche quando lo iudice pronuncia che la sententia sia exequita o non, e s'el accade ch'el sia appellado in dicti casi, quella appellatione sia de niuno valore, e non obstante quella se proceda in quella executione cum la debita forma dela ragione».

<sup>79</sup> L'appello è approfondito da P. Fiorelli, *Appello (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, II, Milano 1958, pp. 714-718 e A. Padoa Schioppa, *Ricerche sull'appello nel diritto intermedio*, II. *I glossatori civilisti*, Milano 1970.

<sup>80</sup> Attraverso la querela di nullità è possibile annullare, al ricorrere di determinati motivi, una sentenza e sostituirla con una nuova (G. Salvioli, *Storia della procedura*, cit., III/2, pp. 587-605).

<sup>81</sup> *Statuta civitatis Ferrariae* (1476), rub. [15], l. II, *De appellationibus interponendis et qualiter eis interpositis procedatur et coram quo*, c. 21v. Il testo consultato presso la Biblioteca Universitaria Estense (□. d. 4. 6) è privo di frontespizio. In realtà si tratta degli statuti del 1456, il cui primo esemplare a stampa è di vent'anni più tardi.

<sup>82</sup> *Statuti* (1464), cit., rub. [33], l. I, c. 8r, in P. Bonacini – M. Calzolari (curr.), *Le leggi della comunità*, cit., p. 179; Ivi, rub. [4], l. III, c. 30v, in P. Bonacini – M. Calzolari (curr.), *Le leggi della comunità*, cit., pp. 209-210; Ivi, rub. [10], l. III, c. 32v, in P. Bonacini – M. Calzolari (curr.), *Le leggi della comunità*, cit., p. 213; Ivi, rub. [27], l. III, c. 35r, in P. Bonacini – M. Calzolari (curr.), *Le leggi della comunità*, cit., p. 218.

<sup>83</sup> Ivi, rub. [9], l. II, c. 14v, in P. Bonacini – M. Calzolari (curr.), *Le leggi della comunità*, cit., p. 188.

<sup>84</sup> *Statuta* (1476), cit., rub. [15], l. II, c. 22r.

<sup>85</sup> *Ibid.*

<sup>86</sup> In tal caso la multa ammonta a 5 lire marchesane (*ibid.*)

<sup>87</sup> *Statuti* (1464), cit., rub. [11], l. II, c. 14v, in P. Bonacini – M. Calzolari (curr.), *Le leggi della comunità*, cit., p. 189, «E comparendo el dicto appellato o non, siano servati li statuti disponeno dele appellatione de

sono aumentati se la prova da assumere si trova distante da Ferrara); qualora le parti non si presentino dinanzi al *iudex*, questi assegna ugualmente loro i medesimi termini. Nel caso in cui il citato produca capitoli per confutare le prove addotte dall'appellante, questi deve esserne informato. Conclusa la fase probatoria e «reprobatoria» il processo è pubblicato e se le parti lo domandano deve esserne data loro una copia. Il giudice è tenuto a terminare la causa entro 25 giorni dalla presentazione delle scritture, senza possibilità di richiedere il *consilium sapientis*<sup>88</sup>.

Anche le sentenze di secondo grado trovano esecuzione, ma per questa si rinvia a quanto indicato dalla normativa ferrarese<sup>89</sup>. Esse si intendono passate in giudicato trascorsi 10 giorni dalla pronuncia e a partire da quel momento il creditore può richiedere, alternativamente o cumulativamente, l'esecuzione reale sui beni del debitore oppure che gli sia intimato di pagare. Si precisa inoltre che la scelta di una via non pregiudica l'altra.

Nel primo caso l'esecutato è citato affinché possa opporsi: qualora egli non si presenti, non si opponga oppure adduca eccezioni inammissibili<sup>90</sup>, la sentenza è subito eseguita; se, al contrario, egli solleva un'eccezione (escluse quelle sopra elencate) è ascoltato e si procede secondo la forma indicata dai medesimi statuti per le cause di valore superiore a 10 lire<sup>91</sup>. Qualora l'opponente non riesca a fornire la prova, neppure semipiena, di quanto addotto, incorre in una multa<sup>92</sup>, oltre alle spese.

Nell'ipotesi, invece, in cui il creditore intimi al debitore di adempiere, è tenuto altresì a citarlo affinché questi possa «contradire» quanto stabilito nel precetto. Se il citato non si presenta oppure non si oppone entro 10 giorni, la condanna diviene esecutiva e nei suoi confronti si può anche procedere ad esecuzione personale, secondo quanto disposto dagli statuti ferraresi<sup>93</sup>. Ma se il debitore compare e contesta il «preceptum de solvendo», è ascoltato solo se l'eccezione sollevata è di nullità o di falsità della sentenza oppure altra sopravvenuta ed opponibile dopo la pronuncia. Al verificarsi di tale circostanza il giudice assegna ad entrambe le parti un termine *ad probandum* ed un ulteriore termine *ad reprobandum*<sup>94</sup>; decorsi tali tempi può richiedere il *consilium sapientis*. Qualora l'opponente non provi l'eccezione addotta neppure in maniera semipiena, incorre in una multa<sup>95</sup>.

Entro 10 giorni dalla sentenza il precetto deve eseguirsi: laddove non risulti possibile l'esecuzione reale è concessa quella personale nei confronti del debitore, a meno che questi (entro i 4 giorni successivi) non dimostri di aver saldato o transatto il debito. La

---

Ferrara, e li termini posti in quelli cussi in procedere como in terminare».

<sup>88</sup> *Statuta* (1476), cit., rub. [15], l. II, cc. 22r-22v.

<sup>89</sup> *Statuti* (1464), cit., rub. [9], l. II, c. 14r, in P. Bonacini – M. Calzolari (curr.), *Le leggi della comunità*, cit., p. 187, « Ma la sentenciac dela causa dela appellatione sia mandata a executione secundo la forma deli statuti de Ferrara, che disponeno dela executione dela sentenciac». Il rinvio è a *Statuta* (1476), cit., rub. [29], l. II, *De exequutione sententie et coram quo peti possit ipsa executio et quando et quomodo et forma qualiter ea petita procedatur*, cc. 31v-32v.

<sup>90</sup> Sono repute inammissibili l'eccezione di nullità, di falsità o altra sopravvenuta dopo la sentenza.

<sup>91</sup> *Statuta* (1476), cit., rub. [5], l. II, *De modo procedendi in causis a libris .x. marchesanis supra usque ad libras .xxx. marchesanas inclusive*, cc. 12v-16r.

<sup>92</sup> La multa, di 10 lire, spetta per metà alla controparte e per metà al massaro del comune di Ferrara.

<sup>93</sup> *Statuta* (1476), cit., rub. [28], l. II, *De exequutione precepti in convictum vel confessum facta*, c. 31v.

<sup>94</sup> I termini concessi sono rispettivamente di 15 giorni per provare e di 3 giorni per confutare le prove.

<sup>95</sup> La sanzione pecuniaria è pari a 10 lire marchesane, da dividersi in parti uguali tra il massaro di Ferrara e la controparte.

mancata prova è sanzionata con una multa<sup>96</sup>.

Gli statuti di San Felice contemplano, infine, la possibilità di impugnare le pronunce di secondo grado dinanzi al Consiglio di Giustizia, entro 5 giorni dalla loro emanazione. In questo terzo grado di giudizio l'organo collegiale – svolgente anche funzioni di consulenza a favore del principe nei casi dubbi di diritto e di giustizia, nonché di giudice nelle cause dallo stesso devolute<sup>97</sup> – procede secondo la forma e le modalità indicate per l'appello, purché si tratti di *decisiones* ritenute impugnabili secondo la normativa in esame o secondo la «rasone comuna»<sup>98</sup>.

La scelta dei membri del collegio giudicante è rimessa alle parti: se esse non si accordano, spetta al Consiglio di Giustizia scegliere due (uno per parte) fra i «confidenti» indicati, cui si aggiunge come terzo un *index* facente parte del Consiglio stesso<sup>99</sup>. Il procedimento segue le regole e le formalità dell'appello<sup>100</sup>. Non è, tuttavia, lecito impugnare in alcun modo la sentenza resa da tale organo collegiale<sup>101</sup>, in quanto magistratura suprema nella quale «si esprime la *plenitudo potestatis* del principe», come ha sottolineato da ultimo Laura Turchi<sup>102</sup>.

## 2.6. La giustizia arbitrale

Secondo gli statuti sanfeliciani la competenza del giudice ordinario può essere derogata allorché si pongano le condizioni per ricorrere, lungo un percorso alternativo e più celere, alla giustizia arbitrale. Si tratta di “arbitrato necessario” in base al quale le parti hanno la possibilità – ma non «sono in alcun modo obbligate *ex vi statuti*», come rilevato da Luciano Martone<sup>103</sup> – di adire il giudizio dell'arbitro nelle liti fra congiunti fino al quarto grado, in quelle coinvolgenti minori di 25 anni oppure furiosi o mentecatti<sup>104</sup>.

La storiografia ha evidenziato come le normative statutarie non impongano il compromesso, ma rendano possibile sottrarre alla giurisdizione ordinaria alcuni rapporti processuali e come pertanto l'arbitrato divenga obbligatorio per volontà di una delle

<sup>96</sup> La multa è in tal caso di 10 lire marchesane (*Statuta* (1476), cit., rub. [29], l. II, c. 32v).

<sup>97</sup> F. Valenti, *I consigli di governo*, cit., p. 27; G. Santini, *Lo Stato estense*, cit., pp. 30-31; C. E. Tavilla, *L'amministrazione centrale della giustizia*, cit., pp. 184-186 e L. Turchi, *Consigli principeschi*, cit., p. 200.

<sup>98</sup> *Statuti* (1464), cit., rub. [12], l. II, c. 15r, in P. Bonacini – M. Calzolari (curr.), *Le leggi della comunità*, cit., p. 189, «Item che quante volte accaderà alcuno appellarse dala sententia de messer lo podestà del dicto castello de San Felise, sia e se intenda essere zudese competente ad quem messer lo zudese dele appellatione dela città de Ferrara, el quale è adesso e serà per li tempi, dal quale etiam s'el accadesse essere appellato, successivamente de tale appellatione o querella cognosca el conseio dela iusticia del'illustrissimo signore nostro, secundo è consueto essere sta' fatto fin qui in le cause deli cittadini ferraresi o altre delegate de commissione del prefato signore. E queste cose procedano solamente in le cause dale quale è licito appellare secundo la forma deli presenti statuti overo secundo la forma de rasone comuna in li casi non comprehenduti in li statuti».

<sup>99</sup> *Statuta* (1476), cit., rub. [16], l. II, *An a sententia lata in causa appellationis liceat appellare et de modo procedendi*, cc. 23r-23v.

<sup>100</sup> V. *supra*.

<sup>101</sup> *Statuti* (1464), cit., rub. [12], l. II, c. 15r, in P. Bonacini – M. Calzolari (curr.), *Le leggi della comunità*, cit., p. 189.

<sup>102</sup> L. Turchi, *Consigli principeschi*, cit., p. 199.

<sup>103</sup> L. Martone, *Arbiter-arbitrator: forme di giustizia privata nell'età del diritto comune*, Napoli 1984, p. 145.

<sup>104</sup> *Statuti* (1464), cit., rub. [14], l. II, c. 16r, in P. Bonacini – M. Calzolari (curr.), *Le leggi della comunità*, cit., p. 190.

parti<sup>105</sup>.

Nel caso di familiari il podestà, pena una multa<sup>106</sup>, deve obbligare i litiganti ad un compromesso *de facto*<sup>107</sup>, ossia ad un accordo. Se ciò non è possibile perché una parte vi si oppone, il giudice ha facoltà di costringerla. Nella procedura arbitrale la decisione sulle richieste dell'attore e sulle repliche del convenuto è rimessa ad un «savio homo coniuncto» – indifferentemente arbitro od arbitratore<sup>108</sup> secondo «una formulazione che poteva risultare ambigua»<sup>109</sup> – scelto da entrambe le parti, ma se esse non concordano su alcun nome, sono tenute ad indicarne uno ciascuna che sia «homo onesto e degno de fede», non sgradito all'altra. I due nominati devono «procedere de ragione e de facto», senza osservare alcuna solennità né normativa, fino all'emanazione di un lodo, riguardante il solo fatto, il solo diritto od entrambi, a seconda di come appare loro più opportuno per la concordia tra i litiganti<sup>110</sup>. Risulta evidente, pertanto, come gli statuti – in linea con quella che è la tendenza generale – attribuiscono agli arbitri «la competenza ormai dogmaticamente propria dell'*arbitrator* e non quella dell'*arbiter*»<sup>111</sup>. Qualora essi non si trovino d'accordo circa la soluzione della lite, il podestà invita le parti ad indicare i propri «confidenti» e tra questi ne elegge un altro. La controversia è decisa a maggioranza (2 su 3), ma se le soluzioni risultano tutte differenti prevale la volontà del terzo, che diviene lodo. Spetta, quindi, al supremo ufficiale comunale provvedere alla sua esecuzione

<sup>105</sup> L. Martone, *Arbiter-arbitrator*, cit., p. 147 e pp. 150-151.

<sup>106</sup> La sanzione pecuniaria inflitta è di 10 lire (*Statuti* (1464), cit., rub. [14], l. II, c. 16r, in P. Bonacini – M. Calzolari (curr.), *Le leggi della comunità*, cit., p. 190).

<sup>107</sup> Per un approfondimento sulla procedura arbitrale si v. G. Salvio, *Storia della procedura*, cit., III/2, pp. 181-190; V. Piano Mortari, *Arbitrato (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, II, Milano 1958, pp. 895-899 e da ultimo L. Martone, *Arbiter-arbitrator*, cit.

<sup>108</sup> Secondo la distinzione elaborata a partire dalla scuola dei glossatori e maturata nella scuola dei commentatori l'*arbiter* deve giudicare *de iure*, ossia decidere una lite secondo le norme di diritto positivo seguendo la procedura giudiziaria applicata nei giudizi dinanzi ad un magistrato pubblico, al contrario l'*arbitrator* è tenuto a risolvere le controversie *ex bono et aequo*, ossia secondo i principi di equità. A riguardo ha rilevato L. Martone, *Arbiter-arbitrator*, cit., p. 111 come si sia ormai delineata la «contrapposizione tra arbitrato rituale ed irrituale». Per un'attenta ricostruzione dell'elaborazione della figura dell'*arbitrator*, anche in antitesi a quella dell'*arbiter*, da parte della dottrina bassomedievale si v. V. Piano Mortari, *Arbitrato*, cit., p. 897; L. Fowler, *Forms of Arbitration*, in S. Kuttner (cur.), *Proceedings of the Fourth International Congress of Medieval Canon Law* (Toronto, 21-25 August 1972), Città del Vaticano 1976, pp. 133-147; L. Martone, *Arbiter-arbitrator*, cit., pp. 61-129 e F. Marrella – A. Mozzato, *Alle origini dell'arbitrato commerciale internazionale. L'arbitrato a Venezia tra medioevo ed età moderna*, Padova 2001, pp. 35-42.

<sup>109</sup> L. Martone, *Arbiter-arbitrator*, cit., p. 158.

<sup>110</sup> *Statuti* (1464), cit., rub. [14], l. II, cc. 16r-16v, in P. Bonacini – M. Calzolari (curr.), *Le leggi della comunità*, cit., pp. 190-191, «Altramente, se non serano d'acordo in uno, ciascaduna dele parte eleza el suo arbitratore homo honesto e degno de fede e che verisimilmente non sia suspecto al'altra parte, la qual cosa lassemo in lo arbitrio del podestà, cum la possanza de cognoscere, vedere, esaminare, procedere de ragione e de facto, cum libello e senza scriptura, non servada alcuna solemnitade de ragione, statuti o provisione, ad arbitrare, pronunciare, sentenciare de ragione solamente e de facto solamente, o de ragione e de facto insieme, secundo a loro parerà per lo meglio per concordia dele parte, butate via omni appellatione, restitutione in integro, supplicatione e dire de nullitate. E se accaderà che li dicti arbitradori fusseno discordanti, allora lo predicto podestà constrenza le parte a dare li confidenti e del numero deli confidenti eleza el terzo e allora quello che dui de loro concordemente haverano arbitrato o arbitramentato, quello valia e tegna e debia essere observado // non arbitrando o arbitramentando per altra via e altro modo el dicto terzo. E se tutti tri fusseno varii o discordanti in lo suo laudo o arbitramento, allora se debia stare al laudo e arbitramento de quel terzo».

<sup>111</sup> L. Martone, *Arbiter-arbitrator*, cit., p. 157.



secondo quanto disposto dalla rub. [9] del libro II *De la executione de la sententia*<sup>112</sup>.

Si precisa che anche in tali controversie è possibile adire la giustizia ordinaria: qualora optino per questa via le parti conservano la facoltà di richiedere il compromesso, ma solo fino al momento della pubblicazione del processo e non oltre. Per i minori prestano consenso all'arbitrato i tutori, che svolgono tutte le attività se si tratta di infanti; analogamente per i furiosi ed i mentecatti provvedono i curatori.

Ma se non è in dubbio il fatto, su cui concordano entrambe le parti, bensì il solo diritto, allora si procede ad un compromesso «de ragione», cui è preposto un giurista, il quale può essere eletto quale arbitro od arbitratore oppure da questi interpellato affinché renda un *consilium*. I giureconsulti scelti sono tenuti ad accettare e ad emettere il lodo; la pena per la loro eventuale negligenza è rimessa alla discrezionalità del podestà<sup>113</sup>.

Nei confronti della decisione arbitrale non sono ammessi l'appello, la *restitutio in integrum*<sup>114</sup>, la supplica<sup>115</sup> o l'azione di nullità, ma la parte che ne risulta gravata può fare quanto le è concesso dalla «ragione civile» e dagli statuti<sup>116</sup>, cioè richiedere la *reductio ad arbitrium boni viri*, una sorta di appello improprio rivolto al giudice ordinario, che ha il merito di evitare il riesame della controversia. Consiste, infatti, in una sorta di sindacato avente il solo scopo di verificare la correttezza del comportamento arbitrale ai fini di un eventuale annullamento – e non di una modifica – del lodo<sup>117</sup>.

Arbitri ed arbitratori sono competenti per tutto quanto necessario alla soluzione della causa, al pari dei giudici ordinari<sup>118</sup>, e sono retribuiti nella stessa misura prevista per i consulenti<sup>119</sup>.

### 3. *Iudicare criminaliter*

Passando a trattare la giustizia criminale, occorre anzitutto sottolineare come al podestà spetti una giurisdizione esclusiva<sup>120</sup> sui reati commessi nel territorio di San Felice e sia tenuto a procedere in tali cause in ogni tempo, comprese le festività, poiché spetta alla «re publica ... purgare la provincia de' mali homini»<sup>121</sup>.

La normativa – seguendo l'indirizzo ormai dominante nelle legislazioni municipali e

<sup>112</sup> Si v. *supra*.

<sup>113</sup> *Statuti* (1464), cit., rub. [14], l. II, c. 16v, in P. Bonacini – M. Calzolari (curr.), *Le leggi della comunità*, cit., p. 191.

<sup>114</sup> Si tratta di un rimedio straordinario esperibile nei casi in cui la sentenza non può essere resa nulla in altro modo e svolgentsi secondo un rito sommarissimo (G. Salvioli, *Storia della procedura*, cit., III/2, pp. 605-607).

<sup>115</sup> Consiste nel ricorso, avverso una sentenza inappellabile, al principe affinché, magnanimo, conceda la grazia al supplicante (*ibid.*)

<sup>116</sup> *Statuti* (1464), cit., rub. [15], l. II, cc. 16v-17r, in P. Bonacini – M. Calzolari (curr.), *Le leggi della comunità*, cit., p. 191.

<sup>117</sup> Cfr. G. Salvioli, *Storia della procedura*, cit., III/2, p. 188 e L. Martone, *Arbiter-arbitrator*, cit., pp. 163-164.

<sup>118</sup> *Statuti* (1464), cit., rub. [15], l. II, c. 17r, in P. Bonacini – M. Calzolari (curr.), *Le leggi della comunità*, cit., p. 191, «per dispositione dela presente provisione habiano e siano intesi havere in la causa a loro commessa omni iurisdictione in tutte le cose sono necessarie per expeditione de dicta causa, como se fusseno iudici ordinarii de quella lite, questione o causa».

<sup>119</sup> Ivi, rub. [17], l. II, cc. 17r-17v, in P. Bonacini – M. Calzolari (curr.), *Le leggi della comunità*, cit., p. 192. Per la retribuzione si v. *supra*.

<sup>120</sup> Ivi, rub. [3], l. III, c. 29v, in P. Bonacini – M. Calzolari (curr.), *Le leggi della comunità*, cit., p. 208.

<sup>121</sup> Ivi, rub. [3], l. I, c. 1v, in P. Bonacini – M. Calzolari (curr.), *Le leggi della comunità*, cit., p. 170.

nella dottrina – disciplina il rito inquisitorio romano-canonico<sup>122</sup>, affermatosi tra l'ultimo scorcio del XIII ed il XIV secolo in conseguenza del consolidarsi della funzione giurisdizionale all'interno degli apparati municipali, signorili e regnicoli. Una procedura basata sull'*inquisitio* e caratterizzata da un ruolo forte ed incisivo attribuito al *index* si sostituisce al rito accusatorio<sup>123</sup> di origine altomedievale.

La rappresentanza processuale<sup>124</sup> si consente a chi risulta inquisito d'ufficio dal giudice, ma solo nel processo difensivo, ossia dopo aver risposto personalmente ad inquisizione, capitoli e posizioni<sup>125</sup>. Ugualmente, il procuratore è ammesso per la sola difesa quando si tratta di reati per i quali è comminata una pena corporale in caso di mancato adempimento di quella pecuniaria. Al contrario, al «relegato» ritenuto colpevole di un *crimen* per il quale, secondo questi statuti o il diritto comune, è prevista la morte, la mutilazione od altra pena afflittiva del corpo, il rappresentante non è concesso né per la difesa né per le prove, ma solo per allegare i motivi legittimi dell'assenza e per provare le eccezioni declinatorie<sup>126</sup>.

### 3.1. La querela di parte

Nella fase iniziale – come già delineato per la vicina Mirandola da Mirco Bortoli<sup>127</sup> – il

<sup>122</sup> Il procedimento inquisitorio si qualifica per l'iniziativa *ex officio* del magistrato (che guida tutto lo svolgimento del processo, cura l'assunzione delle prove e riveste al contempo sia il ruolo di giudice sia quello di accusatore) e per la tendenza ad assumere i caratteri della segretezza e della scrittura, così E. Dezza, *Accusa e inquisizione dal diritto comune ai codici moderni*, I, Milano 1989 e Id., «*Pour pouvoir au bien de notre justice*». *Legislazioni statali, processo penale e modulo inquisitorio nell'Europa del XVI secolo*, in "Diritto penale del XXI secolo", I (2002), pp. 159-202. Per un approfondimento di tale forma processuale, divenuta ordinaria nel Medioevo maturo, si v. inoltre G. Salvioli, *Storia della procedura*, cit., III/2, pp. 356-362; G. Alessi, *Processo penale (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXVI, Milano 1987, pp. 371-377; Id., *Il processo penale. Profilo storico*, Roma-Bari 2001, pp. 60-64; M. Sbriccoli, «*Tormentum id est torquere mentem*». *Processo inquisitorio e interrogatorio per tortura nell'Italia comunale*, in J.-C. M. Vigueur e A. Paravicini Bagliani (curr.), *La parola all'accusato*, Palermo 1991, pp. 17-32; Id., «*Vidi communiter observari*». *L'emersione di un ordine penale pubblico nelle città italiane del secolo XIII*, in "Quaderni fiorentini", XXVII (1998), pp. 231-268; T. Sorrentino, *Storia del processo penale. Dall'Ordalia all'Inquisizione*, Catanzaro 1999, pp. 149-203 e M. Vallerani, *La giustizia pubblica*, cit., pp. 19-101. Anche se riguarda un'epoca più tarda e la specifica realtà milanese si v. L. Garlati, *Inseguendo la verità. Processo penale e giustizia nel ristretto della pratica criminale per lo Stato di Milano*, Milano 1999, pp. 124-140.

<sup>123</sup> Il procedimento accusatorio è avviato da un privato qualsiasi, risulta incentrato sulle iniziative processuali e probatorie dei litiganti, colloca il giudice in una posizione *super partes*, è caratterizzato da forme spesso vicine a quelle del processo civile e si rivela più incline a fissare i principi della pubblicità e dell'oralità, così E. Dezza, *Accusa e inquisizione*, cit., p. 5 e *passim*. A riguardo si v. G. Salvioli, *Storia della procedura*, cit., III/2, pp. 349-356; G. Alessi, *Processo penale*, cit., pp. 362-365; Id., *Il processo penale*, cit., pp. 3-22; M. Sbriccoli, «*Vidi communiter observari*», cit., pp. 231-268 e M. Vallerani, *La giustizia pubblica*, cit., pp. 113-165 per lo specifico caso bolognese.

<sup>124</sup> Sulla rappresentanza processuale nella legislazione statutaria si v. G. Salvioli, *Storia della procedura*, cit., III/2, pp. 216-220; T. Eckhof, *Il mediatore, il giudice, l'amministratore nella risoluzione dei conflitti*, in A. Giansanti e V. Pocar (curr.), *La teoria funzionale del diritto*, Milano 1981, pp. 159-190; M. Vallerani, *La giustizia pubblica*, cit., pp. 132-133.

<sup>125</sup> *Statuti* (1464), cit., rub. [10], l. III, c. 32r, in P. Bonacini – M. Calzolari (curr.), *Le leggi della comunità*, cit., p. 212, «E dopo formata sia la inquisitione, se lo incolpato serà presente o menato in pregione, sia constrecto personalmente per si stesso rispondere ala inquisitione cum zuramento senza procuratore on altro defensore on auxiliatore».

<sup>126</sup> Ivi, cit., rub. [22], l. III, c. 35r, in P. Bonacini – M. Calzolari (curr.), *Le leggi della comunità*, cit., pp. 216-217.

<sup>127</sup> M. Bortoli, *L'amministrazione della giustizia penale nella Mirandola di fine '300*, in *Atti e Memorie della*

procedimento si differenzia a seconda che il magistrato si attivi in conseguenza della querela di un privato<sup>128</sup>, su denuncia del massaro<sup>129</sup> od, infine, d'ufficio al verificarsi di certi reati<sup>130</sup>. Ettore Dezza ha posto l'accento sul fatto che «l'iniziativa del privato conserva una certa rilevanza ... solo quando si risolve in un *praeambulum legitimum* dell'inquisizione»<sup>131</sup>. Con tale espressione si indicano quegli elementi che, se presenti, consentono al giudice di passare dall'*inquisitio generalis*, finalizzata all'accertamento del *crimen* commesso, all'*inquisitio specialis*, diretta a provare la colpevolezza dell'imputato; tra questi, per l'appunto, si annoverano l'accusa di un privato e la denuncia di un ufficiale del Comune<sup>132</sup>.

Secondo gli statuti sanfeliciani se il giudizio si apre per impulso di parte il podestà, ricevuta l'accusa<sup>133</sup>, per la quale sono fissati tempi ben precisi a seconda del tipo di reato<sup>134</sup>, e l'«ydonea segurtade», poiché l'onere della prova incombe sull'accusante<sup>135</sup>, deve farsi indicare dallo stesso i nomi dei testimoni per procedere al loro interrogatorio<sup>136</sup>. L'audizione dei testi, da espletarsi in forma segreta (anche se poi viene messa agli atti), è finalizzata a ricostruire la verità pur non avendo valore di prova piena ma solo

---

*Deputazione di storia patria per le antiche provincie modenesi*, s. XI, X (1988), pp. 69-83.

<sup>128</sup> Si ha querela o accusa – che gradualmente si fondono – quando la parte lesa informa il giudice del reato perpetrato nei suoi confronti e pertanto è solo grazie all'iniziativa di quest'ultimo che il processo può svolgersi (E. Dezza, *Accusa e inquisizione*, cit., p. 26, nt. 88).

<sup>129</sup> A tale ufficiale è riservata la prerogativa di «provocare» il magistrato affinché intraprenda un procedimento contro chi si è macchiato di un *crimen*, così G. Zordan, *Il diritto e la procedura criminale nel Tractatus de Maleficiis di Angelo Gambiglioni*, Padova 1976, pp. 121-126.

<sup>130</sup> *Statuti* (1464), cit., rub. [16], l. III, c. 34r, in P. Bonacini – M. Calzolari (curr.), *Le leggi della comunità*, cit., pp. 214-215.

<sup>131</sup> E. Dezza, *Accusa e inquisizione*, cit., p. 48.

<sup>132</sup> Ivi, pp. 43-44.

<sup>133</sup> Accusa, denuncia e querela devono contenere l'indicazione del luogo e del tempo, essere rese dinanzi al podestà e verbalizzate dal notaio (*Statuti* (1464), cit., rub. [3], l. III, c. 29v, in P. Bonacini – M. Calzolari (curr.), *Le leggi della comunità*, cit., p. 208). In caso di denuncia è, inoltre, necessario che sia indicato il nome del denunciante, pena la nullità dell'intero processo (Ivi, rub. [16], l. III, c. 34r, in P. Bonacini – M. Calzolari (curr.), *Le leggi della comunità*, cit., pp. 214-215).

<sup>134</sup> Se si tratta di un reato per cui gli statuti o il diritto comune prevedono la pena di morte, una mutilazione o altra pena corporale, l'accusa deve essere presentata entro un anno dal giorno in cui è stato commesso il delitto; trascorso il termine, denuncia, processo e sentenza sono nulli (Ivi, rub. [13], l. III, cc. 33r-33v, in P. Bonacini – M. Calzolari (curr.), *Le leggi della comunità*, cit., p. 214). Nel caso di stupro o di unione carnale proibita la denuncia deve essere presentata entro un mese dal compimento del reato o, se il principale interessato (padre, madre, marito e fratello della donna) è assente dal territorio, dal suo ritorno a San Felice; per i forestieri il termine risulta elevato ad un anno (Ivi, rub. [28], l. III, c. 36v, in P. Bonacini – M. Calzolari (curr.), *Le leggi della comunità*, cit., p. 218).

<sup>135</sup> Ha ricordato Giuseppe Salvioli come «regola fondamentale» del processo criminale quella per cui «*actore non probante reus absolvitur*», precisando che ciò che deve provare è contenuto nelle *positiones* (G. Salvioli, *Storia della procedura*, cit., III/2, p. 412). In tal senso anche G. Alessi, *Prova legale e pena. La crisi del sistema tra evo medio e moderno*, Napoli 1979, pp. 20-22. L'accusante che non riesce a fornire la prova del delitto incorre in una multa di 10 lire da versare al Comune ed in una uguale più le spese da corrispondere all'accusato, se per il reato è prevista la pena corporale; di 3 lire per il Comune e 40 soldi cui si aggiungono le spese per l'accusato in tutti gli altri casi (*Statuti* (1464), cit., rub. [5], l. III, cc. 31r-31v, in P. Bonacini – M. Calzolari (curr.), *Le leggi della comunità*, cit., p. 211).

<sup>136</sup> Sulle modalità dell'interrogatorio dei testimoni nei giudizi criminali si v. G. Salvioli, *Storia della procedura*, cit., III/2, pp. 423-439.

indiziaria<sup>137</sup>. Vigè, infatti, il principio, consolidatosi in dottrina, per cui *unus testis nullus testis*<sup>138</sup>, ma la duplice deposizione conforme assurge a prova legale<sup>139</sup>.

Coloro che sono chiamati a rendere testimonianza non possono essere torturati, a meno che non siano accusati sulla base di indizi sufficienti e dopo la pubblicazione del processo non ritrattino la propria deposizione. Chi falsifica tali indizi è punito con una sanzione pecuniaria<sup>140</sup>.

Il testimone che dichiara il falso incorre nel taglio della mano destra<sup>141</sup> e nel bando dalla città, ma se non si presenta la pena corporale viene sostituita da una pecuniaria di valore elevato, mentre rimane fermo l'allontanamento da San Felice<sup>142</sup>.

Ottenuti indizi sufficienti a carico dell'imputato, il podestà ne ordina la cattura e quindi procede nei suoi confronti secondo quanto stabilito dalla rub. [4] del III libro *Dela forma de procedere contra li denunciati, querelati o accusati*, sempre che la pena prevista per il reato attribuitogli sia corporale od afflittiva<sup>143</sup>, afflittiva solo in caso di mancato adempimento di quella pecuniaria, pecuniaria ma superiore a 25 lire od, infine, determinata dal giudice in maniera arbitraria<sup>144</sup>.

<sup>137</sup> *Statuti* (1464), cit., rub. [1], l. III, c. 28v, in P. Bonacini – M. Calzolari (curr.), *Le leggi della comunità*, cit., p. 207. Le prove sono di due tipi: piena «*fit ex pluribus indicis*» ovvero «*per duo testes*» e semipiena «*fit per unum testem*» o «*per scripturam*» (G. Salvioli, *Storia della procedura*, cit., III/2, p. 413). Accanto ad esse vi sono gli indizi: per una definizione delle diverse tipologie nella dottrina medievale si rinvia a G. Zordan, *Il diritto e la procedura criminale*, cit., pp. 141-147, il quale sottolinea come affinché un indizio risulti provato si richiedano almeno due testimoni e come per procedere contro qualcuno non si possa enunciare una regola generale circa il numero degli indizi necessari. Sulla prova piena, ossia di per sé sufficiente a convincere il giudice, si v. P. Marchetti, *Testis contra se. L'imputato come fonte di prova nel processo penale dell'età moderna*, Milano 1994, in specie le pp. 27-38 e I. Rosoni, *Quae singula non prosunt collecta iuvant. La teoria della prova indiziaria nell'età medievale e moderna*, Milano 1995, pp. 73-79, mentre sulla valutazione degli indizi da parte del *iudex* si v. M. Vallerani, *La giustizia pubblica*, cit., pp. 45-47. Il rapporto tra prova e pena nell'età di diritto comune è analizzato da G. Alessi, *Prova legale*, cit., pp. 3-95.

<sup>138</sup> Sulla regola dell'insufficienza di un'unica testimonianza si v. A. Padoa Schioppa, *'Unus testis nullus testis'. Note sulla scomparsa di una regola processuale*, in "Studia Ghisleriana", serie speciale per il IV Collegio Ghisleri in Pavia, 1967, pp. 334-357; A. Gouron, *Testis unus testis nullus dans la doctrine juridique du XII<sup>e</sup> siècle*, in "Medievalia Lovanensia", ser. I, XXIV (1995), pp. 83-93, ora in *Juristes et droits savants: Bologne et la France médiévale*, Ashgate Variorum, Aldershot-Brookfield USA-Singapour-Sydney 2000 e, da ultimo, Y. Mausen, *Veritatis Adiutor*, cit., pp. 681-697.

<sup>139</sup> I testimoni non devono mai essere meno di due e più numerosi risultano maggiore è la certezza di quanto affermano. Rileva Salvioli come nelle legislazioni statutarie il numero dei *testes* variò secondo il fatto da provare e aumentò proporzionalmente alla sua gravità. Si v. G. Salvioli, *Storia della procedura*, cit., III/2, pp. 423-435 e Y. Mausen, *Veritatis Adiutor*, cit.

<sup>140</sup> La sanzione pecuniaria è di 25 lire marchesane (*Statuti* (1464), cit., rub. [25], l. III, cc. 35v-36r, in P. Bonacini – M. Calzolari (curr.), *Le leggi della comunità*, cit., pp. 217-218).

<sup>141</sup> Si v. *supra*.

<sup>142</sup> La multa è pari a 300 lire (Ivi, rub. [49], l. III, c. 41r, in P. Bonacini – M. Calzolari (curr.), *Le leggi della comunità*, cit., p. 225).

<sup>143</sup> La storiografia fa rientrare nella categoria delle pene afflittive sia la pena di morte sia le pene corporali. Tali tipi di sanzioni sono previste per i reati più gravi, mentre per quelli di minor gravità è contemplata solo quella pecuniaria. Risulta tuttavia frequente la previsione delle prime in sostituzione delle seconde nel caso in cui il *reus* non soddisfi o non sia in grado di presentare un garante. Cfr. A. Pertile, *Storia del diritto*, cit., V, pp. 217-228 per le multe e pp. 248-260 per le pene corporali.

<sup>144</sup> *Statuti* (1464), cit., rub. [1], l. III, cc. 28v-29r, in P. Bonacini – M. Calzolari (curr.), *Le leggi della comunità*, cit., p. 207, «E se per quelli appaiono sufficienti indicii, allora cerchi fare pigliare el reo accusato, el quale s'el haverà menato in la forza soa, allora sia proceduto come se dirà in lo proximo capitolo. E questo volemo essere observato se per lo predicto maleficio venga essere metuta alcuna pena corporale o

All'accusato che si trova in stato di detenzione è data copia dell'accusa ed assegnato un termine per rispondere, personalmente e previo giuramento, affermando o negando «per parola de veritate». Tale replica fa sì che la lite si abbia per contestata, pur consentendo, tuttavia, all'inquisito di sollevare le eccezioni – da decidersi comunque nella sentenza definitiva – opponibili prima della *litis contestatio*<sup>145</sup>. In tutti i giudizi che si aprono con un'accusa, se l'imputato lo richiede, gli deve essere indicato l'accusatore in modo che possa conoscere il suo avversario. Si precisa che questa norma deve osservarsi anche qualora altri statuti dispongano diversamente<sup>146</sup>. Il giudice, su impulso di una delle parti, può assegnare ad entrambe un termine per provare i fatti e, contestualmente, ammonirle a presentarsi per assistere all'istruzione probatoria<sup>147</sup>. Ma se al termine dell'*inquisitio generalis* l'accusato non è stato individuato o la pena indicata dagli statuti è inferiore a 25 lire ed egli presti idonee garanzie di pagare l'eventuale condanna, non se ne ammette la detenzione<sup>148</sup>. In via eccezionale si consente la carcerazione del *reus* qualora in sospetto di fuga<sup>149</sup>. Il podestà che illegittimamente fa incarcerare l'imputato è tenuto a rilasciarlo ed è punito con una sanzione pecuniaria, oltre a dovergli risarcire i danni, l'ingiuria e le spese sostenute<sup>150</sup>.

L'accusato ancora libero deve essere citato – una volta in persona e due presso la sua abitazione – affinché si presenti il giorno e l'ora fissati per «excusarse» e difendersi; nel caso sia forestiero o vagabondo la citazione contenente l'indicazione del *crimen*, deve essere fatta da un messo ad alta voce al «rastello» del castello per tre volte ad intervalli di due giorni l'una dall'altra. La mancata osservanza di tali formalità rende nulla *ipso iure* l'eventuale condanna. Colui al quale risulta imputabile tale mancanza (notaio o giudice), oltre ad essere tenuto a rifondere le spese del giudizio all'accusante, incorre in una sanzione pecuniaria pari alla somma di denaro indicata come pena nella sentenza e se si tratta di pena corporale questa è commutata in una multa<sup>151</sup>.

Il notaio deve scrivere agli atti la relazione della citazione, pena una multa spettante

---

afflictiva del corpo o pecuniaria, in mancamento dela quale succeda pena corporale o pena // peccunaria oltra libre .xxv. o arbitraria del iudice. Ma se non haverà potuto avere el reo overo se la pena è infra libre .xxv. marchesane, in lo qual caso denegemo la captura, salvo s'el non fusse suspecto de fuga».

<sup>145</sup> Ivi, rub. [4], l. III, c. 29v, in P. Bonacini – M. Calzolari (curr.), *Le leggi della comunità*, cit., p. 208.

<sup>146</sup> Ivi, rub. [12], l. III, c. 33r, in P. Bonacini – M. Calzolari (curr.), *Le leggi della comunità*, cit., pp. 213-214, «Anchora che in ciascaduno maleficio sia manifestato lo accusatore, se lo accusado vorà, cussi che luy accusato cognosca lo adversario accusatore, e questo non obstante alcuno statuto, e hano voluto sia observato precisamente in tutte le accuse o denuncie da essere facte, se per altro modo non serà stato proveduto per li statuti nostri».

<sup>147</sup> Il termine per provare non può essere superiore a 15 giorni (Ivi, rub. [4], l. III, c. 29v, in P. Bonacini – M. Calzolari (curr.), *Le leggi della comunità*, cit., p. 208, «El zudese a petitione del'accusatore o del reo stautisca termine competente che non passi el tempo de quindecce di ad ambedoe parte a provare quelle cose ge incombeno e faccia la admonitione generale ale parte debiano essere presente in iudicio omni di e hore iuridici durando dicto termeno a vedere essere facte quelle cose che accaderano essere facte in termeno»).

<sup>148</sup> Ivi, rub. [19], l. III, cc. 34r-34v, in P. Bonacini – M. Calzolari (curr.), *Le leggi della comunità*, cit., p. 215.

<sup>149</sup> Ivi, rub. [1], l. III, c. 29r, in P. Bonacini – M. Calzolari (curr.), *Le leggi della comunità*, cit., p. 207.

<sup>150</sup> La sanzione pecuniaria è di 25 lire marchesane (Ivi, rub. [19], l. III, c. 34v, in P. Bonacini – M. Calzolari (curr.), *Le leggi della comunità*, cit., p. 215).

<sup>151</sup> La multa ammonta a 100 lire, da dividersi in parti uguali tra il signore, il Comune ed il condannato (Ivi, rub. [1], l. III, c. 29r, in P. Bonacini – M. Calzolari (curr.), *Le leggi della comunità*, cit., pp. 207-208).

alla camera comunale<sup>152</sup>. Nei giudizi criminali nessuno può provvedere alla citazione senza autorizzazione – annotata nel cosiddetto fascicolo processuale – del podestà e chi è illegittimamente chiamato può non comparire senza essere punito in alcun modo, mentre il messo che ha citato ed il notaio che ha registrato la citazione incorrono in una sanzione pecuniaria<sup>153</sup>.

Qualora in risposta a questo secondo invito l'imputato compaia, è detenuto se la pena da infliggergli è corporale o tale solo se non adempie a quella pecuniaria, ma può essere rilasciato dando «ydonea segurtade»; se la sanzione è pecuniaria e superiore a 25 lire è incarcerato, a meno che non presti le garanzie richieste di pagare la condanna e le spese; se, infine, la multa è inferiore a tale cifra, prima di intraprendere l'esecuzione personale si pignorano gli eventuali beni immobili.

Ottenute dall'inquisito le malleverie richieste, il giudice gli consegna copia dell'accusa e gli assegna un termine per rispondere, trascorso il quale la lite si ha per contestata anche in mancanza di replica.

A questo punto il magistrato, se richiesto da una delle parti, può concedere fino a 3 dilazioni (ciascuna delle quali inferiore a 15 giorni, salvo che la distanza non richieda tempi più lunghi) per provare i fatti, dopo di che il processo deve essere pubblicato, ossia tutti i suoi atti portati a conoscenza dell'accusato, cui il podestà deve fornirne una copia affinché possa opporvisi ed a tal fine può assegnare un termine per «reprovare» i testimoni prodotti, anch'esso inferiore a 15 giorni, a meno che non ne siano necessari altri considerata la lontananza dal luogo.

Udita la difesa dell'imputato il giudice termina il giudizio assolvendolo o condannandolo secondo la forma degli statuti di San Felice, al primo posto in una graduazione delle fonti – come si è detto ribadita con frequenza<sup>154</sup> – che in mancanza prevede l'applicazione della normativa statutaria ferrarese ed, in via sussidiaria, il ricorso al diritto comune.

Se il convenuto non si presenta neppure dopo la seconda citazione, è nuovamente chiamato e bandito, questa volta al «rastello» del Comune, affinché entro 8 giorni compaia per «excusarse» e difendersi. Il bando indica «l'effecto» dell'accusa, il delitto commesso ed il nome dell'accusante. Se il citato a questo punto compare, si procede nei suoi confronti come se presente dall'inizio del processo, fino alla condanna o all'assoluzione, secondo quanto stabilito dagli statuti di Ferrara o in mancanza secondo il *ius commune*. Si ritiene sia da imputarsi ad una svista dello *scriptor* l'assenza, in questo elenco di fonti, del richiamo agli statuti sanfeliciani, ai quali certamente gli stessi rinviano prima ancora che alla normativa della dominante.

Al contrario, se il citato persevera nella contumacia è equiparato al reo confesso e, dunque, incorre nella pena prevista per il reato di cui è accusato. Il bando di condanna gli è notificato il giorno stesso o al massimo quello seguente presso la sua abitazione, se

---

<sup>152</sup> La multa è di 5 lire marchesane (*ibid.*)

<sup>153</sup> La sanzione pecuniaria in cui incorrono messo e notaio è rispettivamente di 20 e di 10 soldi marchesani, da dividersi tra il Comune e la camera del signore (Ivi, rub. [2], l. III, c. 29r, in P. Bonacini – M. Calzolari (curr.), *Le leggi della comunità*, cit., p. 208, «Item statuemo ch'el non sia licito ad alcuno nodaro per suo proprio moto fare citare, nianche sia licito concedere ad alcuno messo de chiamare alcuna persona in cause criminale, né a requisitione de alcuno accusante o denunciante, senza licencia de messer lo podestà, dela quale consti legitimamente apresso li acti. E se serà facto altramente o lo contrario, el chiamato possa stare e non comparere senza pena, siando la pena al messo de soldi .xx. de marchesani e al nodaro cussi delinquente de libre dece de marchesani»).

<sup>154</sup> Si v. *supra*.

ubicata nel territorio di San Felice, diversamente è gridato ad alta voce al «rastello» del Comune.

Il contumace può decidere di intervenire nel giudizio e di difendersi fino al momento della pubblicazione della sentenza, a condizione di rifondere le spese all'accusante e di prestare le necessarie garanzie. In tal caso si procede come se presente al procedimento fin dall'inizio, ma se non riesce a dare prova della propria innocenza la «virtude» del bando rimane ferma.

Qualora in pendenza del processo sopravvengono indizi sufficienti alla tortura<sup>155</sup> il podestà può procedervi secondo la forma indicata dagli statuti di San Felice, in mancanza da quelli di Ferrara e in via residuale secondo il diritto comune<sup>156</sup>. Il tormento dell'inquisito è, infatti, una tappa quasi obbligata nei giudizi criminali, consentendo di ottenere con maggior facilità ed in tempi rapidi la prova regina, ossia la confessione del *crimen*.

Le cause criminali avviate su iniziativa di parte devono terminare entro 3 mesi dal giorno in cui la lite è stata contestata; se ciò non è possibile, essa s'intende *ipso iure* «perempta». Nel caso in cui la mancata conclusione sia dovuta all'accusante, questi è condannato alle spese, mentre se è imputabile al podestà costui, oltre ad incorrere in una multa da trattarsi dal suo salario e spettante in parti uguali alla camera del signore ed a quella comunale, è tenuto a risarcire chi ha promosso il procedimento<sup>157</sup>.

### 3.2. Il giudizio per denuncia del massaro

Accanto alla forma di giudizio appena delineato gli statuti disciplinano quello che si avvia in seguito a denuncia del massaro. Questo ufficiale comunale, infatti, è tenuto ad informare il giudice – entro 8 o 15 giorni a seconda che il reato sia commesso nel castello e nel borgo oppure nel restante territorio – di omicidi, ferimenti, altri delitti pubblici e privati<sup>158</sup> per i quali è prevista una pena pecuniaria superiore a 20 lire e purché siano stati commessi nel distretto di San Felice.

La denuncia deve tassativamente indicare l'offensore e l'offeso – entrambi individuati da nome proprio, soprannome e «parentado» –, il tipo di *crimen* compiuto, nonché il tempo, il luogo e le circostanze nelle quali lo stesso si è verificato<sup>159</sup>. L'eventuale

<sup>155</sup> Per un'analisi puntuale di questo istituto si v. A. Pertile, *Storia del diritto*, cit., VI.I, pp. 427-453; P. Fiorelli, *La tortura giudiziaria nel diritto comune*, voll. 2, Milano 1953-54; M. Sbriccoli, «*Tormentum id est torquere mentem*», cit., pp. 17-32 e L. Garlati, *Inseguendo la verità*, cit., pp. 150-181.

<sup>156</sup> *Statuti* (1464), cit., rub. [4], l. III, c. 31r, in P. Bonacini – M. Calzolari (curr.), *Le leggi della comunità*, cit., p. 210, «E se pendente lo processo serano supervenuti indicii sufficienti ala tortura, possa e sia tenuto el podestà procedere per inquisitione, non obstante la pendentia del processo secundo la forma deli presenti statuti e, mancando quelli, secundo la forma di statuti de Ferrara e, mancando quelli, secondo ragione comunan».

<sup>157</sup> La multa è di 12 lire marchesane (*ibid.*)

<sup>158</sup> La classica distinzione tra *crimina publica* e *crimina privata* è riconducibile al fatto che nei primi l'accusa può essere intentata da chiunque, mentre i secondi sono perseguibili solo su iniziativa della parte lesa. Si v. da ultimo E. Dezza, *Accusa e inquisizione*, cit., p. 26, nt. 86, ma anche A. Pertile, *Storia del diritto*, cit., V, pp. 427-429 e C. Calisse, *Svolgimento storico del diritto penale in Italia dalle invasioni barbariche alle riforme del secolo XVIII*, in E. Pessina (cur.), *Enciclopedia del diritto penale italiano. Raccolta di monografie*, II, Milano 1906 (rist. anast. Roma 1976), pp. 268-275.

<sup>159</sup> *Statuti* (1464), cit., rub. [6], l. III, c. 31v, in P. Bonacini – M. Calzolari (curr.), *Le leggi della comunità*, cit., p. 211.

negligenza del massaro, che non è tenuto a prestare alcuna cauzione a garanzia dell'accusa<sup>160</sup>, è punita con una multa proporzionale alla pena da infliggere<sup>161</sup>. Il notaio, infine, scrive nel fascicolo processuale questo primo atto del giudizio<sup>162</sup>.

Gli statuti stabiliscono che il *iudex* nel prosieguo della causa segua il rito già illustrato per le liti apertesesi su impulso di parte<sup>163</sup>, con la precisazione che per procedere ad «inquisitione speciale» contro qualcuno deve riscontrare – secondo il suo arbitrio<sup>164</sup> – indizi sufficienti nella denuncia<sup>165</sup>.

### 3.3. Il procedimento *ex officio*

La normativa sanfeliciano quattrocentesca prevede, da ultimo, la possibilità per il podestà di agire d'ufficio nei confronti di alcuni reati giudicati di estrema gravità, quali il crimine di lesa maestà<sup>166</sup> od altro da cui può conseguire un pregiudizio od una diminuzione dell'onore della casa d'Este o del castello di San Felice. Ancora, può procedere d'imperio nei confronti di particolari categorie di delinquenti: i «ladri famosi», quelli notturni ed i «robadori»<sup>167</sup>; i falsari ed i «tosatori» di monete<sup>168</sup>; i sacrileghi<sup>169</sup>; gli

<sup>160</sup> Ivi, rub. [7], l. III, c. 31v, in P. Bonacini – M. Calzolari (curr.), *Le leggi della comunità*, cit., p. 211, «Nianche sia tenuto el massaro dare alcuna securtade in le denuncie per lui a essere facte».

<sup>161</sup> Se la pena pecuniaria è inferiore a 25 lire la multa prevista per il massaro ammonta a 40 soldi, mentre se è superiore a tale cifra la sanzione è di 5 lire (Ivi, rub. [6], l. III, c. 31v, in P. Bonacini – M. Calzolari (curr.), *Le leggi della comunità*, cit., p. 211).

<sup>162</sup> Ivi, cit., rub. [7], l. III, c. 31v, in P. Bonacini – M. Calzolari (curr.), *Le leggi della comunità*, cit., p. 211.

<sup>163</sup> Si v. *supra*.

<sup>164</sup> L'*arbitrium* consiste nel potere discrezionale del giudice. A riguardo si v. M. Meccarelli, *Arbitrium: un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di diritto comune*, Milano 1998 e V. Crescenzi, *Il problema delle fonti nell'esperienza giuridica della Repubblica di Venezia. Lo statuto e la sua interpretatio*, in *A Ennio Cortese*, scritti promossi da D. Maffei e raccolti a cura di I. Birocchi, M. Caravale, E. Conte e U. Petronio, I, Roma 2001, pp. 364-389, ma anche, con riguardo alle specifiche realtà di Perugia e Bologna, M. Vallerani, *La giustizia pubblica*, cit., pp. 211-275.

<sup>165</sup> *Statuti* (1464), cit., rub. [7], l. III, c. 31v, in P. Bonacini – M. Calzolari (curr.), *Le leggi della comunità*, cit., p. 211, «Non possa nientedimeno el podestà formare la inquisitione speciale contra alcuno a denuncia del massaro solo, nianche procedere ala citatione, se prima non ha habuto alcuna fede dele cose se conteno in la denuncia per indicii sufficienti a arbitrio de lui podestà».

<sup>166</sup> Per la ricostruzione del *crimen laesae maiestatis* da parte della scienza giuridica bassomedievale si rinvia a C. Ghisalberti, *Sulla teoria dei delitti di lesa maestà nel diritto comune*, in "Archivio Giuridico", CXLIX (1955), pp. 100-177 e M. Sbriccoli, *Crimen laesae maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Milano 1974, in particolare le pp. 176-361, mentre G. Zordan, *Il diritto e la procedura criminale*, cit., pp. 242-246 e G. Massetto, *I reati nell'opera di Giulio Claro*, in *Saggi di storia del diritto penale lombardo (Secc. XVI-XVIII)*, Milano 1994, pp. 180-186 riportano rispettivamente il pensiero di Angelo Gambigioni e quello di Giulio Claro su questo reato.

<sup>167</sup> In merito alla configurazione del reato di furto si v. B. Albanese, *Furto (storia)*, in *Enciclopedia del diritto*, XVIII, Milano 1969, pp. 313-318, mentre una ricostruzione delle diverse fattispecie è rintracciabile in G. Zordan, *Il diritto e la procedura criminale*, cit., pp. 283-292.

<sup>168</sup> I tosatori sono coloro che limano le monete per ricavarne una certa quantità d'oro o d'argento. Una volta «tosate» esse non corrispondono più al peso fissato dagli statuti per avere valore legale. Cfr. G. Zordan, *Il diritto e la procedura criminale*, cit., pp. 252-253 per la riflessione di Angelo Gambigioni sul falso nummario.

<sup>169</sup> Il sacrilegio consiste nel furto di una cosa sacra, cfr. C. Gioffredi, *Sacrilegium*, in *Novissimo Digesto Italiano*, XVI, Torino 1969, p. 311 e G. Massetto, *I reati nell'opera di Giulio Claro*, cit., pp. 199-201.



incendiari<sup>170</sup>; i traditori; i rapitori<sup>171</sup> ed i «violatori de verzene», gli stupratori<sup>172</sup> ed i sodomiti; gli assassini<sup>173</sup>, i parricidi<sup>174</sup> ed i sicari<sup>175</sup>, nonché contro chi si macchi di un delitto per cui è prevista quale pena la morte, una mutilazione, un'afflizione del corpo, una pena corporale se non si adempie a quella pecuniaria o una multa superiore a 25 lire. Da ultimo, egli deve iniziare il giudizio *ex officio* qualora il massaro non provveda alla denuncia in tutti casi nei quali ciò gli è richiesto dagli statuti e dal diritto comune<sup>176</sup>.

Al verificarsi di uno dei crimini sopra elencati il giudice procede all'*inquisitio specialis* solo se gli indizi nei confronti dell'imputato gli sembrano sufficienti. In questa fase del procedimento il magistrato interroga i testimoni, le cui deposizioni sono verbalizzate da un notaio. L'istruzione probatoria si svolge senza che sia fatta la citazione dell'accusato: si tratta, dunque, di una procedura caratterizzata da scrittura e da segretezza.

Conclusa l'inquisizione (o processo offensivo), se l'incolpato è presente o si trova in carcere, è costretto personalmente – senza procuratore, difensore od altro «auxiliatore» – a rispondere alle accuse sotto giuramento. Se egli spontaneamente ammette i fatti per cui è inquisito si procede nei suoi confronti e lo si condanna secondo la natura del delitto confessato, ma se egli nega, il podestà, prima di sottoporlo a tormento, deve fornirgli copia di tutta l'inquisizione affinché si possa difendere o anche solo «purgare» alcuni indizi a suo carico, oltre ad assegnargli un termine per produrre informazioni e testimoni in sua difesa<sup>177</sup>.

Qualora anche dopo l'audizione dei *testes* gli indizi contro chi è accusato di un crimine di particolare efferatezza<sup>178</sup> non appaiano sufficienti, il giudice ha facoltà di procedere a tortura, ma con quella «temperanza ch'el apparà essere recordervole de la humanitate e zelatore de la iusticia, e più tosto defensore de la innocentia che vendicatore ingordo de la pena», al fine di ottenere la confessione<sup>179</sup>. In caso di contraffazione degli indizi allo scopo

<sup>170</sup> Su questo *crimen* si v. G. Zordan, *Il diritto e la procedura criminale*, cit., pp. 254-260.

<sup>171</sup> Con riguardo al ratto si v. G. Massetto, *Ratto (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXVIII, Milano 1987, pp. 725-743.

<sup>172</sup> Cfr. I. Rosoni, *Violenza (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, XLVI, Milano 1993, specie le pp. 843-858. Per l'ampiezza di tale reato si rinvia all'analisi che G. Zordan, *Il diritto e la procedura criminale*, cit., pp. 239-240 compie dell'opera di Angelo Gambiglioni, mentre G. Massetto, *I reati nell'opera di Giulio Claro*, cit., pp. 193-198 rileva come secondo Giulio Claro perché si configuri tale reato si richiede, oltre all'offesa, anche la volontà di allontanare la vittima dal luogo in cui abitualmente si trova.

<sup>173</sup> Con riguardo all'omicidio in generale si v. G. Diurni, *Omicidio (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXIX, Milano 1979, pp. 896-916; per il pensiero del Gambiglioni si v. G. Zordan, *Il diritto e la procedura criminale*, cit., pp. 276-282 e per quello del Claro G. Massetto, *I reati nell'opera di Giulio Claro*, cit., pp. 148-173.

<sup>174</sup> I parricidi sono coloro che uccidono il padre o uno stretto congiunto. Si v. G. Massetto, *I reati nell'opera di Giulio Claro*, cit., pp. 188-190.

<sup>175</sup> Termine moderno con il quale si indicano quanti «per prege on precio haverano ferrito o morto alcuno» (*Statuti* (1464), cit., rub. [9], l. III, c. 31v, in P. Bonacini – M. Calzolari (curr.), *Le leggi della comunità*, cit., p. 212).

<sup>176</sup> *Ibid.*

<sup>177</sup> Il termine non può superare gli 8 giorni.

<sup>178</sup> Gli statuti alla rub. [24], l. III, c. 35v, in P. Bonacini – M. Calzolari (curr.), *Le leggi della comunità*, cit., p. 217 indicano espressamente colui che ha fama di essere ladro, il falsificatore di monete, il traditore, l'omicida, chi rapisce con violenza una donna o la violenta, chi ferisce o uccide oppure fa ferire o uccidere per prezzo o «prege», chi incendia o ruba per strada e ogni altra fattispecie di reato per cui è prevista la pena di morte, la mutilazione o altra pena afflittiva del corpo.

<sup>179</sup> Ivi, rub. [10], l. III, c. 32v, in P. Bonacini – M. Calzolari (curr.), *Le leggi della comunità*, cit., pp. 212-213,

di ricorrere al tormento il podestà è condannato in 25 lire, da trattenersi dal suo salario, mentre ciascun «famiglio» che ha materialmente inflitto la tortura in 10 lire; inoltre, l'ammissione del *crimen* così estorta è nulla<sup>180</sup>.

Se in seguito a tale sofferenza, purché congrua e commisurata alla qualità della persona e del delitto, l'inquisito confessa, il notaio lo mette agli atti ed il *index*, concessi 3 giorni per la difesa, conclude il giudizio, assolvendo o condannando l'imputato secondo il tenore degli statuti di San Felice, qualora questi non contemplino il caso specifico ricorrendo a quelli di Ferrara e, se neppure essi prevedono la fattispecie in oggetto, rimettendosi al diritto comune.

Diversamente, se al termine dell'*inquisitio specialis* l'imputato è assente ma gli indizi contro di lui risultano sufficienti, il giudice provvede a farlo citare secondo la forma ordinaria<sup>181</sup>. Qualora egli compaia per essere ascoltato deve prestare le garanzie come nel procedimento avviato in seguito a denuncia di un privato, in mancanza è trattenuto in prigione; da questo momento l'*iter* processuale riprende il corso normale. Ma se l'accusato non si presenta è nuovamente citato e bandito<sup>182</sup> a «hora de ragione» dinanzi al tribunale del podestà una volta ed immediatamente al «rastello» del castello. Il notaio scrive la relazione, nella quale risultano il giorno e l'ora della citazione o del bando, secondo quanto riferitogli dal messo<sup>183</sup>. Quindi si procede come nel giudizio ordinario<sup>184</sup>, con la precisazione che, se l'inquisizione si svolge senza il rispetto di tale forma, processo e sentenza sono nulli.

Il podestà deve concludere i giudizi *ex officio*, condannando od assolvendo, entro 4 mesi dal giorno in cui l'inquisito ha risposto o, se contumace, dal giorno della citazione, pena una multa<sup>185</sup>. Le sentenze emesse in una causa criminale sono inappellabili, tuttavia possono essere dichiarate nulle per difetto di citazione o di giurisdizione<sup>186</sup>.

Anch'esse sono eseguite: al termine del giudizio chi è punito con una sanzione pecuniaria deve corrispondere la somma dovuta, ma qualora non abbia denaro o beni sufficienti, risulta obbligato il suo garante, a meno che non lo abbia presentato dopo la condanna. La fideiussione non è ammessa, invece, per le cause aventi ad oggetto reati sanzionati con una pena corporale od afflittiva<sup>187</sup>. Adempiuta l'obbligazione, il fideiussore

---

«se quelli indicii non serano purgati e siano apparse urgente e sufficiente al dicto podestà cussì che se possa procedere ali tormenti a suo parere, nientedemanco cum quella temperanza ch'el apparà essere recordervole dela humanitate e zelatore dela iusticia e piutosto defensore dela innocentia che vendicatore ingordo dela pena».

<sup>180</sup> Ivi, rub. [24], l. III, c. 35v, in P. Bonacini – M. Calzolari (curr.), *Le leggi della comunità*, cit., p. 217.

<sup>181</sup> V. *supra*.

<sup>182</sup> Ivi, rub. [10], l. III, c. 32v, in P. Bonacini – M. Calzolari (curr.), *Le leggi della comunità*, cit., p. 213.

<sup>183</sup> Ivi, rub. [11], l. III, c. 33r, in P. Bonacini – M. Calzolari (curr.), *Le leggi della comunità*, cit., p. 213, «Item che le cride deli bandi, le quale sino facto per domandare li rei per occasione de alcuno maleficio o quasi on per casone de citare alcuno che sia contumace in comparere denanzi a messer lo podestà, possano e debiano essere facte a hora de ragione inanzi al tribunale del podestà una volta solamente etiam immediate al rastello de dicto castello».

<sup>184</sup> Si v. *supra*.

<sup>185</sup> La multa, di 12 lire, spetta per metà al Comune e per metà alla camera del signore (Ivi, rub. [10], l. III, c. 33r, in P. Bonacini – M. Calzolari (curr.), *Le leggi della comunità*, cit., p. 213).

<sup>186</sup> Ivi, rub. [11], l. III, c. 33r, in P. Bonacini – M. Calzolari (curr.), *Le leggi della comunità*, cit., p. 213.

<sup>187</sup> Sulla possibilità di dare un fideiussore nel procedimento criminale si v. G. Zordan, *Il diritto e la procedura criminale*, cit., pp. 344-348 e M. Vallerani, *La giustizia pubblica*, cit., pp. 133-135.

può richiedere al podestà che colui per il quale si è impegnato, e che pertanto risulta suo debitore, venga incarcerato fintanto che non lo abbia rimborsato. Tale norma è inderogabile e non vi si può rinunciare. Quanto stabilito vale anche in caso di rinuncia al beneficio della «constitutione nova», a quello dell'«epistola de divo Adriano» ed a qualunque altro. Benefici entrambi di derivazione romanistica: avvalendosi del primo, il creditore, per vedere soddisfatto il proprio credito, deve rivolgersi prima al debitore principale e solo in un secondo momento al fideiussore, mentre con il *beneficium de Divo Adriano* si consente la divisione della prestazione fra tutti i garanti<sup>188</sup>. Diversamente nei confronti dell'espromissore, ossia di colui che, senza esservi costretto, assume come principale l'obbligazione altrui, si procede come contro l'obbligato principale<sup>189</sup>.

#### 4. Conclusioni

Dopo aver delineato, attraverso la normativa del 1464, il funzionamento della giustizia, sia civile che criminale, nel territorio di San Felice sul Panaro è ora possibile trarre qualche considerazione complessiva.

In primo luogo, appare del tutto evidente come, in ambito processuale civile, lo statuto sanfeliciano ripercorra i passaggi e le molte formalità della procedura romano-canonica, elaborata dalla dottrina bassomedievale e compendiata negli *ordines iudicarij*<sup>190</sup> circolanti fra *doctores* e causidici dell'epoca. Ciò non stupisce, tenuto conto che gli statuari incaricati di redigere la normativa in esame sono due giureconsulti ed un pratico<sup>191</sup>, i quali, dunque, conoscono il processo di diritto comune e, con verosimiglianza, lo giudicano adeguato alla realtà che sono chiamati a normare.

La scelta di seguire il modello processuale consolidato in dottrina governa anche l'ambito dei giudizi criminali, da risolversi secondo il rito inquisitorio, scritto e segreto, nel quale spetta al giudice dirigere il processo verso l'accertamento della verità ed ordinare

<sup>188</sup> Per una prima ricognizione su questi due *beneficia* romanistici si v. C. A. Cannata, *Corso di Istituzioni di diritto romano*, II.1, Torino 2003, pp. 161-162; M. Marrone, *Manuale di diritto privato romano*, Torino 2004, pp. 332-336; P. Voci, *Istituzioni di diritto romano*, Milano 2004, pp. 415-416 e 499-500 e P. Bonacini, *Il "Registrum Communis Mutine" (1299). Politica e amministrazione corrente del Comune di Modena alla fine del XIII secolo*, Modena 2002, pp. 58-59.

<sup>189</sup> *Statuti* (1464), cit., rub. [20], l. III, c. 34v, in P. Bonacini – M. Calzolari (curr.), *Le leggi della comunità*, cit., pp. 215-216.

<sup>190</sup> Sugli *Ordines iudiciorum*, «prontuari dell'intero rito» – come li ha definiti Ennio Cortese (E. Cortese, *Il diritto nella storia medievale*, II. *Il Basso Medioevo*, Roma 1997, pp. 129-132) – richiesti e destinati al mondo della prassi si v. K.W. Nörr, *Ordo iudiciorum und Ordo iudiciarius*, in "Studia Gratiana", 11 (1967 = *Collectanea Stephan Kuttner*, I), pp. 329-343; L. Fowler-Magerl, *Ordo iudiciorum vel ordo iudiciarius. Begriff und Literaturgattung*, in *Repertorien zur Frühzeit der gelehrten Rechte*, Frankfurt am Main 1984; Id., *Ordines iudicarij and Libelli de ordine iudiciorum (From the middle of the twelfth to the end of the fifteenth century)*, Turnhout 1994; A. Giuliani, *L'ordo iudiciarius medievale (Riflessioni su un modello puro di ordine isonomico)*, in "Rivista di diritto processuale", XLII (1988), pp. 598-614; Id., *L'ordo iudiciarius medievale tra retorica e logica*, in M. Bellomo (cur.), *Die Kunst der Disputation. Probleme der Rechtsauslegung und Rechtsanwendung im 13. und 14. Jahrhundert*, München 1997, pp. 133-145; *L'educazione giuridica*, cit., pp. 3-317 e M. Vallerani, *La giustizia pubblica*, cit., pp. 19-25.

<sup>191</sup> A riguardo si v. P. Bonacini, *La comunità e gli statuti*, cit., p. 23, il quale ricorda come la redazione degli statuti sanfeliciani del 1464 sia stata affidata ad Ugolino Bonfranceschi, dottore *in utroque iure*, riformatore degli statuti ferraresi del 1456 e membro del Consiglio di Giustizia nel 1472; al giureconsulto Ugo Trotti ed al pratico Giovanni di Spagna. La normativa è stata poi revisionata, corretta e suddivisa nei definitivi quattro libri dal giureconsulto parmense Guglielmo Porcari, membro del Consiglio di Giustizia tra il 1468 ed il 1476.

l'eventuale punizione del reo.

In estrema analisi lo statuto di San Felice si colloca esemplarmente in un contesto giuridico articolato su più livelli. Un contesto nel quale fonti territoriali universali e particolari convivono in un gioco di eterointegrazione<sup>192</sup> che la normativa sanfeliciano, con una graduazione analoga a quella di coevi ordinamenti dell'Italia centro-settentrionale, declina nel seguente ordine: *in primis*, gli statuti *de quibus*, in secondo luogo, gli statuti di Ferrara, città dominante nel Ducato estense, ed, infine, il diritto comune quale fonte sussidiaria per tutte quelle fattispecie che non trovano un'espressa disciplina nelle due precedenti normative indicate.

---

<sup>192</sup> Si v. U. Santarelli, *Riflessioni sulla legislazione statutaria d'Italia*, in "Miscellanea storica della Valdelsa", LXXXVII (1981), pp. 143-147; V. Piergiovanni, *Statuti e riformazioni*, in *Civiltà comunale: libro, scrittura, documento*. Atti del Convegno (Genova, 8-11 novembre 1988), Genova 1989, pp. 79-98; M. Ascheri, *I diritti del medioevo italiano. Secoli XI-XV*, Roma 2000, pp. 154-205 e A. Padoa Schioppa, *Storia del diritto in Europa. Dal medioevo all'età contemporanea*, Bologna 2007, pp. 173-177 e p. 223.